



Comune di Ghisalba

Provincia di Bergamo

Componente economica commerciale del PGT

Titolo II

***Parte 1^a - Programmazione
delle attività economiche su
aree pubbliche***

***Parte 2^a - Indicazione degli
ambiti preclusi all'esercizio dei
giochi leciti d'azzardo***

Studio Colombini S&W snc di Colombini Simona & C.
formazione - consulenza - management - suap - programmazione urbanistica-commerciale

Parte 1[^]

Commercio su aree pubbliche e manifestazioni fieristiche

Indicazioni delle aree da adibire all'esercizio dell'attività del commercio su aree pubbliche

Tipologia delle aree

Per necessità di elaborazione e chiara individuazione, le aree per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si distinguono in:

- Tipo 1 – in concessione pluriennale;
- Tipo 2 – per esercitare il commercio itinerante;
- Tipo 3 – per esercitare fiere o sagre;
- Tipo 4 – in assegnazione per manifestazioni temporanee occasionali o mostre-mercato;
- Tipo 5 – integrate con strutture di vendita su aree private;
- Tipo 6 – riservate ai produttori agricoli.

Su un'unica area possono coesistere più tipologie di commercio, ma ogni uso è disciplinato dalle relative norme di riferimento.

Individuazione delle aree

Sulla base delle esposte situazioni distributive, nonché sulla scorta delle situazioni socio-economiche del territorio insediate nei vari ambiti urbanistici come indicati dal PGT, le aree pubbliche destinate all'esercizio del commercio sono individuate:

- ◆ quelle riferite al mercato cittadino (come dai singoli prospetti);
- ◆ quelle riferite alle fiere o sagre cittadine (come dai singoli prospetti);
- ◆ quelle riferite alle mostre mercato e altre manifestazioni (da istituire).

Ricorrendone le necessità, le predette localizzazioni possono essere modificate con l'osservanza delle prescrizioni e modalità previste nella parte 3^a del TUR di cui al Titolo I della componente commerciale del PGT.

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è vietato lungo le vie successivamente indicate nell'apposita parte programmatoria.

Verifica annuale autorizzazioni

In esecuzione al disposto dell'articolo 10 del regolamento di cui alla parte 3^a del TUR, al fine della verifica dell'assolvimento degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali, si dispone che entro il **31 dicembre di ogni anno** gli operatori del mercato e gli itineranti con autorizzazione rilasciata da questa amministrazione presentino al SUAP la dichiarazione del predetto assolvimento esclusivamente in via telematica mediante il sistema regionale www.procedimenti.servizi.it.

Mercato cittadino

Luogo svolgimento

L'area è individuata in Via Locatelli; la sua posizione centrale, rispetto al territorio comunale, favorisce e consolida la rete distributiva, facendo sinergia con la rete del commercio fisso al dettaglio ed assicura un buon servizio al consumatore, presentando tipologie merceologiche diverse fra loro.

Nella vicinanza si dispone di adeguati parcheggi pubblici, è posizionata a breve distanza da diversi pubblici servizi: banche, ufficio postale, bar, tabaccheria.

Complessivamente l'insediamento mercatale non crea disagi e disservizi alla cittadinanza e neppure influisce sul traffico veicolare, in quanto l'area su cui si estende ha destinazione esclusivamente a parcheggio e su di essa non si affacciano abitazioni private.



Orari di svolgimento

Il mercato si svolge nella giornata di **LUNEDÌ**, salvo eventuali mercati straordinari autorizzati nella giornata di domenica o in altri giorni festivi, nel rispetto **dell'orario di vendita** previsto: dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

L'accesso degli operatori all'area mercato è consentito dalle ore **7,00** e non dopo le ore **8,00**.

Alle ore **8,30** si procederà alla **spunta** giornaliera dei posteggi non occupati in osservanza alle norme regolamentari ed alla seguente programmazione per tipologia merceologica.

Alle ore **12:30** devono aver **termine** le vendite.

I posteggi non possono essere sgomberati prima delle ore 12,30 ma devono essere **lasciati liberi** entro e non oltre le ore **13,30**, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal SUAP ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

Considerate le modalità di posizionamento dei banchi, prima della conclusione delle operazioni di spunta è vietato agli operatori presenti aprire tendoni o esporre banchi che possono impedire o seriamente compromettere il passaggio dell'automezzo dell'operatore occasionale, fatte salve eventuali deroghe insindacabili che il soggetto preposto al controllo e alla spunta ritenga di poter concedere volta per volta.

Fermo il divieto di abbandonare il mercato prima del termine delle operazioni di vendita (art. 18, parte 3^a del TUR), il mancato rispetto degli orari predetti è sanzionato ai sensi dell'articolo 48, comma 12, della parte 3^a del TUR. Qualora l'inosservanza degli orari si dovesse protrarre per oltre trenta minuti si applicherà la sanzione amministrativa prevista dell'articolo 27, 6° comma della L.R. n. 6/2010.

Posteggi

L'area dovrà essere riorganizzata ed attrezzata come da disposizioni vigenti in materia, e dovendosi intervenire ad adeguare l'area il SUAP è autorizzato a disporre i dovuti atti ed interventi da sottoporre alla Giunta Comunale per la realizzazione delle opere necessarie, anche di riorganizzazione merceologica.

L'area mercato si sviluppa su una superficie di vendita ripartita in n. 27 posteggi la cui profondità standard è di m. 5 e una larghezza massima di m. 10.

I 27 posteggi sono così suddivisi:

- n° 17 riservati ad operatori commerciali non alimentari;
- n° 9 riservati ad operatori commerciali alimentari;
- n° 1 posteggio riservato ad imprenditori agricoli;
- uno spazio fuori mercato da assegnare alle Associazioni senza scopo di lucro.

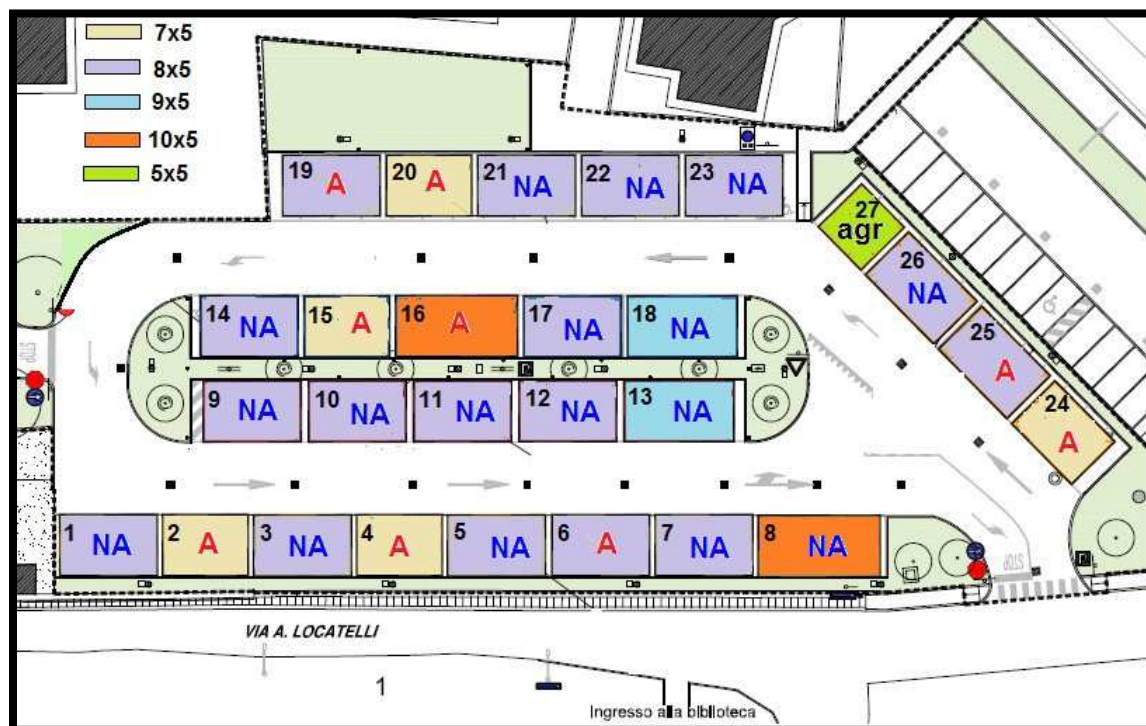
Fornitura servizi sull'area mercato

L'area mercato è completamente asfaltata, dispone di caditoie per la raccolta dell'acqua piovana, della fornitura elettrica e del servizio di raccolta rifiuti al termine operazioni mercatali.

L'area dovrà essere riorganizzata ed attrezzata come da disposizioni vigenti in materia, e dovendosi intervenire ad adeguare l'area il SUAP è autorizzato a disporre i dovuti atti ed interventi da sottoporre alla Giunta Comunale per la realizzazione delle opere necessarie.

Organizzazione posteggi

La numerazione, la dislocazione e la superficie di ciascun banco presente nell'area del Mercato fanno riferimento alla seguente planimetria, che sarà costantemente aggiornata su indicazione del Responsabile del SUAP.



Per motivi di sicurezza tra un posteggio e l'altro è disposta una distanza di 50 cm che potrà essere usata dal pubblico solo in caso di evacuazione dell'area. A tale fine agli operatori è fatto divieto di occupare con qualsiasi ingombro il predetto spazio previsto a distanza tra ogni posteggio.

Considerato il limitato dimensionamento del servizio l'area mercato è ripartita in posteggi distinti per prodotti alimentare e non alimentare le cui gestioni vengono assegnate in concessione per distinte tipologie merceologiche alle quali i concessionari dovranno obbligatoriamente attenersi.

L'operatore commerciale che intende sostituire la tipologia merceologica di vendita deve preventivamente inoltrare motivata richiesta al Responsabile SUAP, mediante apposita modulistica, il quale disporrà la dovuta verifica sulla disponibilità di programmazione. In assenza di detta disponibilità la richiesta non può essere presa in considerazione.

Programmazione merceologica

Il Responsabile del SUAP ha disposto una nuova configurazione organizzativa del mercato in attuazione del principio della programmazione per tipologia merceologica; pertanto, è autorizzato a disporre successivamente i dovuti atti contrattuali di concessione subordinati all'osservanza del predetto obbligo merceologico.

La pianificazione per tipologia merceologica predetta si pone l'obiettivo di predisporre il migliore servizio da rendere al consumatore razionalizzando i posteggi mediante:

1. la riqualificazione del mercato attraverso una nuova concezione gestionale di centro commerciale all'aperto dove la concessione del posteggio deve essere intesa come affidò di reparto del servizio pubblico mercatale;
2. la presenza merceologica in macro aree ed al minimo concorrenziale con la realtà distributiva in sede fissa;
3. l'inserimento della tipologia merceologica quale elemento qualificante con la stretta osservanza della stessa ad impedire che il mercato si trasformi in un punto di vendita mono prodotto;
4. l'assegnazione dei posteggi per singola tipologia con assoluto divieto di accorpamento per ampliamento dell'attività;
5. una ricognizione storica professionale degli operatori attualmente presenti nel mercato secondo le nuove norme stabilite dalla normativa europea e contenute nel TUR.

Posteggio per Associazioni

Le Onlus o le Associazioni senza scopo di lucro che vogliono far conoscere gli scopi e le attività del proprio sodalizio, promuovendo altresì una campagna di raccolta fondi mediante cessione di prodotti, possono richiedere al Responsabile SUAP l'occupazione di uno spazio extra mercato per un massimo di **quattro** mercati all'anno. L'occupazione è a titolo gratuito. È consentita la vendita di prodotti alimentari solo preconfezionati. Il prezzo di vendita deve essere indicato come minimo d'offerta.

Posteggio per Imprenditore agricolo

Gli imprenditori agricoli che vogliono far conoscere la produttività della propria azienda vendendo direttamente i propri prodotti possono richiedere al SUAP l'occupazione del posteggio loro riservato che verrà assegnato a rotazione con gli altri imprenditori agricoli che ne fanno richiesta.

Mercati straordinari

Ai sensi dell'articolo 26 della parte 3^a del TUR, possono essere indetti 12 mercati straordinari nei periodi: natalizio, pasquale ed estivo, o in concomitanza di eventi particolari.

A tal fine si considerano:

- **periodo natalizio:** quello che inizia dall'ultima domenica di novembre fino all'Epifania;
- **periodo pasquale:** quello che inizia dalla IV domenica di Quaresima fino al lunedì dell'Angelo;
- **periodo estivo:** quello che inizia dal 15 giugno fino al 15 settembre.

La proposta d'effettuazione di un mercato straordinario deve essere presentata entro il mese di settembre dai seguenti operatori:

- dagli operatori su area pubblica assegnatari di posteggio;
- dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;
- dalle Associazioni dei Consumatori.

L'effettuazione di mercati straordinari può altresì avvenire su iniziativa dell'Amministrazione Comunale.

La proposta deve pervenire per iscritto al SUAP entro il 10 settembre, e il programma organizzativo annuale verrà sottoposto all'approvazione della Giunta Comunale.

Il Responsabile del SUAP trasmetterà l'approvato programma ai singoli richiedenti.

Nel caso dei mercati straordinari, la spesa relativa alla pulizia dell'area mercatale sarà a carico dell'organizzatore, ad eccezione di quando l'iniziativa proviene dall'Amministrazione Comunale, nel cui caso sarà a carico del Comune.

Istituzione fiere o sagre locali

In esecuzione dell'articolo 32 e seguenti della Parte 3^a del TUR, la Giunta Comunale è autorizzata ad istituire fiere e sagre locali corrispondendo l'organizzazione ai seguenti modelli.

Dette manifestazioni possono essere organizzate o gestite dalla Pro-loco o da libere associazioni anche di categoria che ne fanno richiesta nel rispetto dei seguenti progetti organizzativi di seguito riportati.

Prima dell'inizio della Sagra andrà prodotta al comune, qualora prevista dal regolamento comunale, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Qualora nell'ambito della Sagra siano previsti eventi / manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/scia, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.

L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione e programmazione regionali e comunali.

Le caratteristiche prevalenti della Sagra, e valutabili in presenza di richieste concorrenti, sono:

- a)** la finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
- b)** forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
- c)** anni di svolgimento della sagra;
- d)** grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
- e)** ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

La Giunta Comunale, nell'atto istitutivo, si riserva la possibilità di richiedere, prima dell'inizio della Sagra, idonea fidejussione (o deposito cauzionale) a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine della manifestazione, garantendo anche la raccolta differenziata dei rifiuti.

Al fine di preservare le caratteristiche di ciascuna tipologia di manifestazione, è vietato lo svolgimento di manifestazioni, nei medesimi giorni e sulle stesse aree o su aree contigue, durante lo svolgimento fiere, sagre o mercati.

L'inosservanza alle presenti norme istitutive di fiere o sagre, sono sanzionate ai sensi dell'articolo 48 della Parte 3^a del TUR.

Attualmente sul territorio si svolgono le seguenti fiere:

Fiera dell'Apparizione

Gestione della fiera:

Istituita dall'Amministrazione Comunale

La gestione della fiera può essere affidata alle associazioni di categoria che ne fanno richiesta ed il progetto organizzativo sarà approvato di volta in volta dalla Giunta Comunale in osservanza dei limiti di seguito indicati e degli altri contenuti del regolamento comunale.

Periodo di svolgimento della fiera:

14 e 15 agosto

Cadenza:

di ogni anno

Giornate di svolgimento:

Due giorni consecutivi

Ubicazione fiera:

Via Canonico Cossali

Ubicazione commercio su aree pubbliche:

25 posteggi riservati ai titolari di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui 10 per il settore alimentare.

I posti hanno una profondità di m. 4,0 ed una larghezza max di m. 9,0.

Orari di vendita:

L'area è resa disponibile agli operatori commerciali dalle ore 7,30.

L'orario di vendita è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 24,00.

Lo sgombero dell'area dovrà avvenire entro e non oltre le ore 01,00.

Area espositiva destinata alla promozione delle attività economiche del territorio:

Nessuna

Area espositiva destinata alla promozione delle attività associative del territorio:

Nessuna

Area espositiva destinata alla esposizione di opere creative e hobbistica:

2 posti

Area espositiva destinata all'esposizione di animali tipici:

Espressamente vietato il commercio di animali

Area giochi:

Nessuna

Area destinata agli spettacoli e intrattenimenti viaggianti:

Nessuna

Spettacoli e trattenimenti correlati alla manifestazione fieristica:

Nessuna

Altre attività, esposizioni, sfilate o iniziative non precedentemente elencate:

Nessuna

Caratteristiche della fiera:

Merceologica

Viabilità:

Svolgimento in apposita area

Servizio sicurezza:

Comando Polizia Locale e Carabinieri

Immagine localizzativa



Le caratteristiche della fiera sono riportate nella planimetria a disposizione presso il SUAP ed il comando di Polizia Locale nella quale sono indicati: l'ubicazione dell'area; il numero, la dislocazione ed il dimensionamento dei posteggi e la numerazione con la quale sono identificati i singoli posteggi.

Per l'istituzione di altre fiere occorre utilizzare il seguente modulo istitutivo:

Istituzione fiera di

È istituita la Fiera di

L'organizzazione e la gestione della Fiera è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Periodo di Svolgimento della fiera:

Cadenza:

Giornate di svolgimento:

Ubicazione fiera:

Ubicazione commercio su aree pubbliche:

Tipologia merceologica bancarelle:

Orari di vendita:

Area espositiva destinata alla promozione delle attività economiche del territorio:

Area espositiva destinata alla promozione delle attività associative del territorio:

Area espositiva destinata alla esposizione di opere creative e hobbistica:

Area espositiva destinata all'esposizione di animali tipici:

Area giochi:

Area destinata agli spettacoli e intrattenimenti viaggianti:

Spettacoli e trattenimenti correlati alla manifestazione fieristica:

Altre attività, esposizioni, sfilate o iniziative non precedentemente elencate:

Caratteristiche della fiera:

Viabilità:

Servizio sicurezza:

Planimetrie organizzative

Sul territorio non risultano svolgersi delle sagre.

Per lo svolgimento di sagre occorre utilizzare il seguente modulo:

Sagra di

È istituita la Sagra di
che si tiene sulle vie di seguito indicate nelle piantine organizzative e si svolge rispettivamente
nelle giornate di.....

L'organizzazione e la gestione della Sagra è affidata a: (inserire dati anagrafici) per conto (inserire dati
associazione e codice fiscale) per lo svolgimento del seguente programma: (descrivere o allegare programma)

L'organizzatore garantisce la corretta osservanza delle seguenti prescrizioni e si rende garante
dei rischi a carico dei visitatori e danni alle proprietà comunali (possibilità di chiedere copertura
assicurativa, deposito cauzionale o fidejussione a copertura danni)

Tenuto conto del luogo di svolgimento della Sagra, della tutela dell'ordine pubblico e della
sicurezza, si dispone che l'area attrezzata può essere resa disponibile agli operatori dalle ore fino
alle ore_, mentre le operazioni di vendita si svolgono dalle ore_alle ore_.

I posti hanno una profondità di m.____ed una larghezza max di m.____.

La collocazione dei banchi e delle merci deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è
consentita dalle ore_alle ore_delle giornate espositive.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve
concludersi entro un'ora dal termine della Sagra ed il posteggio deve essere lasciato libero da
ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore_sono considerati assenti ed il posteggioverrà
assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o,
in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

L'area interessata dalla manifestazione dovrà essere dotata di:

a) servizi igienici, di cui almeno uno riservato ai disabili e raggiungibile in autonomia e sicurezza,
in numero adeguato rispetto ai visitatori.

b) aree destinate a parcheggi anche provvisori, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

c) parcheggi riservati a soggetti diversamente abili, con percorso accessibile quale collegamento
con almeno parte delle aree destinate alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande,
anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque
segnalata.

Durante lo svolgimento delle sagre, valutata la tutela dell'ordine pubblico, è consentito agli
esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area
pubblica antistante l'esercizio commerciale.

Nell'organizzazione dei diversi spazi è consentita la creazione di appositi spazi appositamente
destinati a permettere la partecipazione:

- a operatori commerciali su aree pubbliche che normalmente operano sul territorio e con
definite tipologie merceologiche;
- a operatori commerciali locali in sede fissa che hanno negozi esterni all'area della sagra;

Qualora detti spazi non siano utilizzati dagli operatori in sede fissa o dagli ambulanti, questi
potranno essere utilizzati da altri partecipanti alla Sagra.

Può essere prevista la realizzazione di una specifica area di somministrazione di alimenti e
bevande gestita direttamente dall'organizzatore.

L'attribuzione dei posti è assegnata con l'osservanza dell'art. 36 della parte 3^a del TUR.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in
graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione ai sensi dell'art. 37 della parte 3^a del

TUR. La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto all'organizzazione.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla Sagra. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Dalla partecipazione delle attività produttive e artigianali è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della Sagra e di tutte le forze di polizia.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non evitabili per tempo (tempeste, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della Sagra, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla Sagra può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione di una Sagra da parte del Comune, il Responsabile SUAP potrà disporre delle risorse proprie dell'Ente d'intesa con gli altri uffici.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della Sagra è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla L.R. 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

(inserire piantine organizzative)

Piano cessioni a fini solidaristici

Le attività occasionali di cessione a fini solidaristici da parte di enti non commerciali ai sensi dell'articolo 40, della Parte 3^a del TUR, possono svolgersi su tutto il territorio comunale previa richiesta di occupazione su suolo pubblico o comunicazione di svolgimento su aree private aperte al pubblico.

La richiesta di occupazione, o la comunicazione, con allegata copia dello statuto del sodalizio, deve essere inoltrata alla Polizia Locale e l'esercizio dell'attività è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) Non è dovuto nessun canone o tassa di occupazione di suolo pubblico, resta fermo l'obbligo di lasciare l'area libera da ogni ingombro o rifiuto e completamente pulita;
- b) È vietato l'esercizio della cessione in forma itinerante;
- c) L'attività deve circoscriversi nel **limite di due giornate**;
- d) Non sono consentite più di quattro iniziative nell'arco dell'anno solare;
- e) Ogni iniziativa deve obbligatoriamente collocarsi in ambiti territoriali diversi;
- f) Lo svolgimento dell'attività è preferibile che venga svolta nell'ambito di eventi culturali, religiosi o di altro tipo aggregativo;
- g) L'attività deve svolgersi ad una distanza di almeno **50 metri** dai negozi che vendono analoghi prodotti in cessione a fini solidaristici;
- h) Sui piazzali antistanti luoghi di culto e cimiteriali è consentito il posizionamento di attività occasionali correlate alle funzioni istituzionali religiose del luogo stesso;
- i) Le attività occasionali correlate a fini solidaristici diversi da quelli indicati al punto h) possono posizionarsi ad una distanza di **20 metri** dai luoghi di culto e cimiteriali;
- j) Le manifestazioni organizzate dalle associazioni onlus o no-profit, con annessa la somministrazione di alimenti non possono aggregare attività economiche di qualsiasi specie né far uso pubblicitario di bevande alcoliche o di altri prodotti nella denominazione della manifestazione. L'inosservanza alla predetta prescrizione configura la manifestazione come Sagra e pertanto deve essere osservante delle prescritte disposizioni regolamentari e di programmazione di cui al presente regolamento.

L'inosservanza alle predette disposizioni è sanzionata ai sensi dell'art. 48, commi 7° e 12°, della Parte 3^a del TUR.

Manifestazioni fieristiche

Recependo il principio dell'iniziativa fieristica libera, come indicato dal Titolo IV della L.R. n. 6/2010, si dispone il regolamento al quale gli organizzatori si dovranno richiamare nell'organizzare la mostra mercato a loro interessata. Dovendosi istituire una mostra mercato, la Giunta Comunale è incaricata di adottare il relativo regolamento organizzativo utilizzando il seguente schema istitutivo.

ISTITUZIONE DELLE MOSTRE MERCATO E PROMOZIONE DELLE REALTA' ASSOCIATIVE, COMMERCIALI LOCALI, ARTIGIANALI, DI COLLEZIONISMO, DI ANTIQUARIATO, DI HOBBISTICA

Ai sensi del Titolo IV della L.R. n. 6/2010 e successive modificazioni, nei mesi di _____ è istituita una mostra-mercato e promozione delle realtà commerciali ed artigianali locali, di collezionismo, di antiquariato e di hobbistica.

L'orario di svolgimento è fissato dalle _____ alle ore _____;

Le manifestazioni sono promosse dall'Amministrazione Comunale mentre l'organizzazione può esser affidata ad associazioni e si svolgono negli spazi appositamente delimitati sulle aree prospicienti le vie che saranno di volta in volta individuate dal comune.

Lo scopo delle iniziative è artistico, promozionale e culturale, pertanto la mostra-mercato è aperta all'esposizione, vendita e scambio di prodotti aventi rilevanza antica e/o storica, artistica, hobbistica e collezionistica e di promozione delle varie associazioni e operatori commerciali locali e dell'artigianato.

La partecipazione alle mostre-mercato è subordinata alla presentazione della domanda, come da modello predisposto, entro 20 giorni prima dello svolgimento, alla quale dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- Per gli espositori di antiquariato e cose usate – la certificazione sull'antichità e provenienza dei prodotti posti in vendita;
- Per gli artigiani – l'iscrizione al registro delle imprese, sezione albo artigiani;
- Per gli hobbisti, i collezionisti - autocertificazione che i prodotti posti in vendita sono frutto di propri hobby o ingegno creativo;
- Per le associazioni e commercianti locali - non viene richiesta nessuna documentazione aggiunta.

L'attribuzione dei posti è assegnata con ordine cronologico di presentazione della domanda con precedenza all'anzianità di partecipazione annuale e, in subordine, al numero di partecipazione alle singole edizioni in qualità di assegnatario per spunta ed a seguire per sola partecipazione alla spunta.

Le domande di partecipazione in esubero al numero dei posti assegnabili saranno poste in graduatoria da utilizzarsi per la spunta di assegnazione dei posti lasciati liberi dagli assegnatari che non si presentassero alle singole edizioni.

Agli espositori compete l'onere di attrezzare il posto nella dimensione autorizzata secondo le indicazioni tipologiche fornite dall'ufficio preposto.

Non è consentito posizionare operatori fuori dalle aree individuate.

Gli spazi eventualmente rimasti vuoti sono assegnati prioritariamente ad operatori di spunta che corrispondono alla tipologia di destinazione delle singole aree. In caso di ulteriore disponibilità, l'assegnazione dovrà essere fatta agli operatori di spunta che presentano le caratteristiche di partecipazione alla mostra-mercato. Qualora si dovesse presentare ancora la disponibilità espositiva, l'assegnazione dovrà avvenire a favore di operatori commerciali su aree pubbliche che vendono prodotti di tipologia merceologica qualificante ed attinente al contesto espositivo con esclusione dell'abbigliamento in generale ed i prodotti alimentari (es. ferramenta, articoli tecnici, arredamenti, articoli da giardinaggio, fiori e piante, ecc.)

Non è consentito fissare al suolo o su pareti la merce esposta, ombrelloni e gazebo o altro materiale.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato è consentita la vendita dei prodotti esposti ad eccezione dei prodotti voluminosi che dovranno essere consegnati al termine della manifestazione.

Dalla partecipazione delle attività artigianali artistiche è comunque esclusa quella della produzione di abbigliamento in generale.

La cessione di opere d'arte ed antichità, riguarda quelle che non rientrano in quelle indicate nell'allegato A), dal n. 1 al n. 15, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, con valore inferiore a quelli indicati al punto B) dello stesso D.lgs..

La cessione degli articoli di antiquariato e delle opere d'arte deve essere seguita da una attestazione di autenticità e provenienza ai sensi dell'articolo 64 del predetto D.Lgs.

La partecipazione dei collezionisti è ammessa ai fini espositivi, di scambio o vendita occasionale dei beni afferenti alle proprie collezioni ferma l'osservanza delle norme sopra richiamate per la cessione delle opere d'arte e d'antichità.

I partecipanti hanno l'obbligo di esibire ogni documentazione eventualmente richiesta degli addetti al controllo della mostra-mercato e di tutte le forze di polizia.

La collocazione degli oggetti e del banco deve avvenire nel rispetto dello spazio assegnato ed è consentita dalle ore _____ alle ore _____ della giornata espositiva.

L'accesso dei veicoli per lo scarico deve concludersi entro il predetto orario; il carico deve concludersi entro un'ora dal termine della mostra-mercato ed il posteggio deve essere lasciato libero da ogni rifiuto.

Gli assegnatari che non occupano il posto entro le ore _____ sono considerati assenti ed il posteggio verrà assegnato, per quella edizione, al primo risultante dalla graduatoria delle domande in esubero o, in assenza di questi, ad altri richiedenti l'assegnazione e presenti sul posto.

Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dall'assegnatario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri incaricati.

Nessuno indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posto.

L'occupazione del posto viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non evitabili per tempo (tempeste, ecc.), nessun obbligo incombe al Comune o all'organizzatore di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Durante lo svolgimento della mostra-mercato, nei passaggi interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio.

È altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione né nella sua prossimità.

La partecipazione alla mostra-mercato può essere subordinata al pagamento di un diritto di partecipazione commisurato alla copertura dei costi organizzativi sostenuti per lo svolgimento della manifestazione stessa. È vietata ogni forma di introito, anche tributario, che comporti un'entrata superiore alla copertura dei costi organizzativi. L'eventuale diritto di partecipazione è riscosso in forma anticipata.

Per l'organizzazione della mostra mercato, il Responsabile SUAP potrà disporre delle risorse proprie del Comune d'intesa con gli altri uffici.

La spunta dei posti eventualmente disponibili è fatta dall'incaricato comunale o addetto designato dall'associazione incaricata all'organizzazione.

Il controllo delle disposizioni regolamentari e dell'andamento della mostra-mercato è affidato alla Polizia Locale ed a tutte le altre forze di polizia.

La Giunta Comunale può assegnare, ed eventualmente revocare, la gestione della manifestazione alla locale Pro-Loco o ad associazioni come individuate dalla L.R. 6/2010, così come si riserva il diritto di revocare l'assegnazione dei posti in qualsiasi momento per inosservanza agli obblighi e prescrizioni previsti dal presente regolamento e dall'atto di assegnazione del posto, nonché qualora vengano a crearsi situazioni pregiudizievoli al buon nome ed alla riuscita della manifestazione.

Il Comune è sollevato da ogni responsabilità di furti o danni riportati da cose o persone prima, durante e dopo lo svolgimento delle singole edizioni espositive se non derivati da azioni od omissioni del proprio personale incaricato.

Altre manifestazioni locali a carattere espositivo o promozionale

Durante i giorni della settimana diversi dal lunedì e delle festività coincidenti con edizioni straordinarie del mercato settimanale o con le fiere/sagre o manifestazioni fieristiche di cui al punto precedente, sul territorio comunale è consentito lo svolgimento di altre manifestazioni avente carattere di vendita, espositivo o promozionale delle realtà economiche e sociali del territorio, autorizzate dal Responsabile SUAP nel rispetto delle prescrizioni generali di cui al presente regolamento e previa informativa della Giunta Comunale.

Per quanto riguarda il pagamento del canone e delle spese di pulizia, esse sono a carico degli organizzatori dell'evento. Qualora questi richiedano la concessione gratuita dell'area e relativi servizi, il Responsabile SUAP dovrà informare tempestivamente la Giunta Comunale, la quale con proprio atto deliberativo potrà concederne la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico e dei servizi in termini di contributo a sostegno dell'evento.

Qualora invece per l'occupazione fosse previsto il pagamento del canone, verrà applicata la tariffa relativa all'occupazione ordinaria del suolo. Altrettanto verranno imputati i costi dei servizi prestati.

Individuazione di posteggi per pubblica necessità

Il Responsabile SUAP può proporre alla Giunta Comunale di valutare l'opportunità di creare dei posteggi per affrontare esigenze distributive di carattere pubblico nelle immediate vicinanze di proprie strutture pubbliche di servizio, in particolare presso le aree cimiteriali, sportive ed aree a parco.

Gli atti di Giunta Comunale adottati per l'istituzione e l'organizzazione dei nuovi posteggi entreranno a far parte del presente elaborato di programmazione.

Al fine di corrispondere alle abitudini d'acquisto consolidate nel tempo, nell'ambito cimiteriale, in occasione della commemorazione dei defunti, è ammesso il posizionamento di _____ operatore per la vendita di fiori ed articoli inerenti all'onoranza dei defunti. L'assegnazione del predetto posteggio è disciplinata dall'articolo 40, comma 2, della Parte 3^a del TUR.

Posteggi sparsi

Presso le varie case sparse insite sul territorio in ambito agricolo, è data la possibilità all'operatore itinerante di sostare più di un'ora per soddisfare le esigenze dei consumatori senza corrispondere nessun canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Ai sensi dell'articolo 25, primo comma, della parte 3^a del TUR, sul territorio comunale sono individuate le seguenti aree per l'esercizio del commercio in forma itinerante oltre il tempo consentito:

- ubicazione del posteggio (extra mercato):
- svolgimento dell'attività: dal al
- cadenza settimanale:
- numero complessivo di posteggi ;
- dimensione del posteggio:.....;
- tipo di struttura utilizzata per occupare il posteggio:
- riservato a titolari di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel settore.....;
- generi commercializzati
- orario di vendita dalle ore alle ore
- L'accesso all'area è consentito un'ora prima dell'inizio delle attività di vendita;
- Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, l'area dovrà essere lasciata libera e pulita;
- Le caratteristiche dei posteggi fuori mercato sono riportate nella planimetria a disposizione presso il SUAP ed il comando di Polizia Locale.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può istituire altri posteggi fuori mercato a carattere rionale, stabilirne la frequenza temporale di utilizzo e la tipologia merceologica, nonché sopprimerli.

Detti posteggi sono assegnati con la procedura di cui all'art. 8, e gli operatori assegnatari dovranno osservare le disposizioni previste dagli articoli dal 15 al 24, della parte 3^a del TUR.

Non sono annoverati tra i posteggi sparsi o fuori mercato i chioschi o manufatti similari per la vendita di giornali e riviste.

Commercio itinerante

Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante

Oltre gli ambiti preclusi dall'articolo 25, comma 4, della Parte 3^a del TUR, che si trascrive per opportuna conoscenza:

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata:

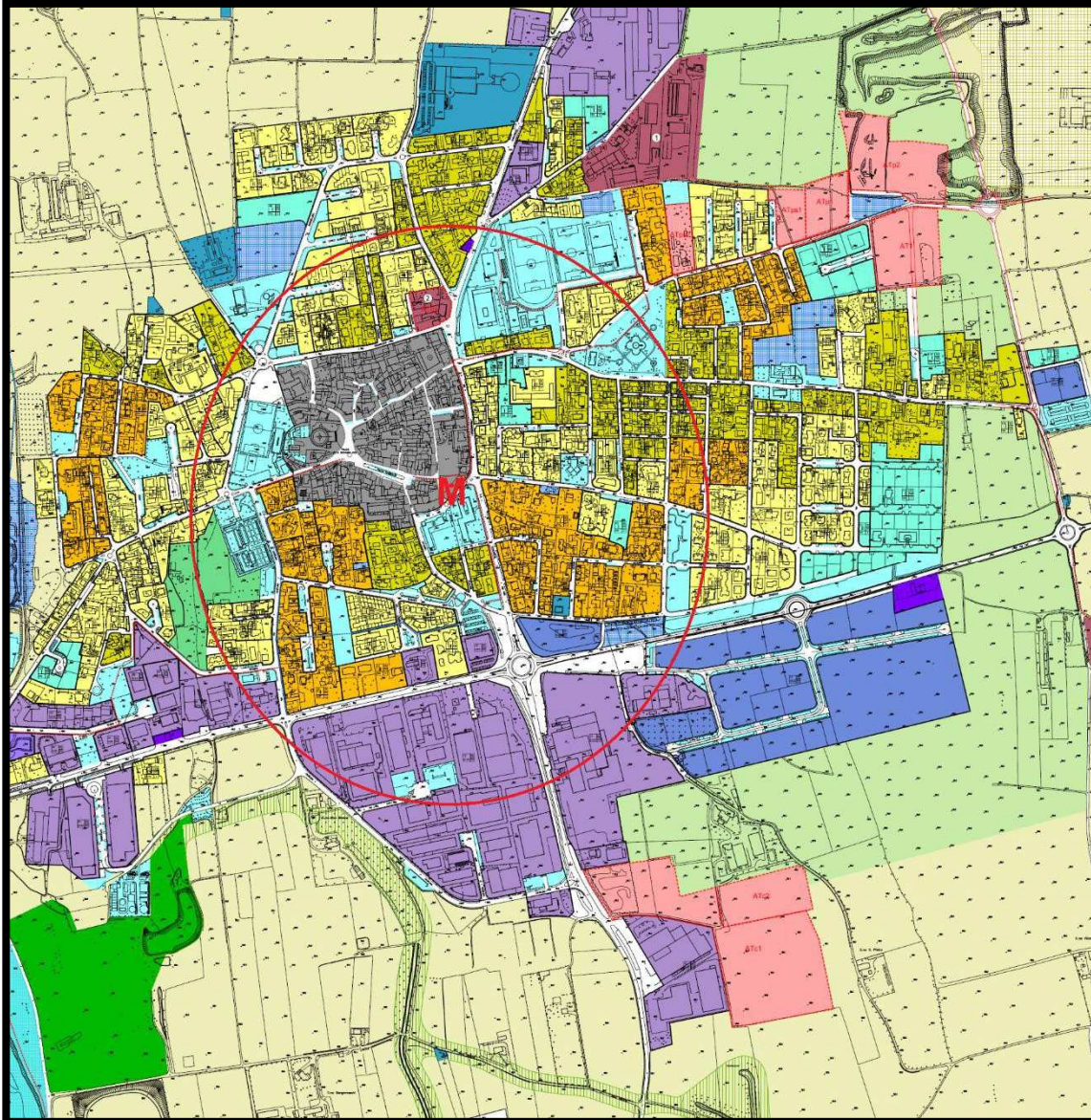
- *nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;*
- *nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;*
- *nelle aree di sosta sottoposta a pagamento o a limite temporale;*
- *in prossimità o corrispondenza di rotatorie, incroci o curve;*
- *lungo le strade provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina,*

l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, per motivi inerenti la sicurezza della circolazione stradale, è altresì vietato lungo le seguenti vie di viabilità principale:

- **Centro storico**
- **SP 122 Francesca;**
- **SP ex SS 498 Soncinese;**
- **Via Cossali;**
- **Via Ciurlina;**
- **Via Portico Nuovo;**
- **Via Vitevecchia;**
- **Via Francesca;**
- **Via Malpaga;**
- **Via Borsellino – Falcone;**
- **Via Vittorio Veneto;**
- **Corso Europa;**
- **Via Ghidini.**
- **durante l'entrata e l'uscita degli alunni delle scuole (infanzia, primaria, secondaria);**
- **lungo le Vie Cossali, Calcinate e A. Moro durante le manifestazioni sportive presso il Centro Sportivo;**
- **all'interno di parchi e giardini pubblici.**

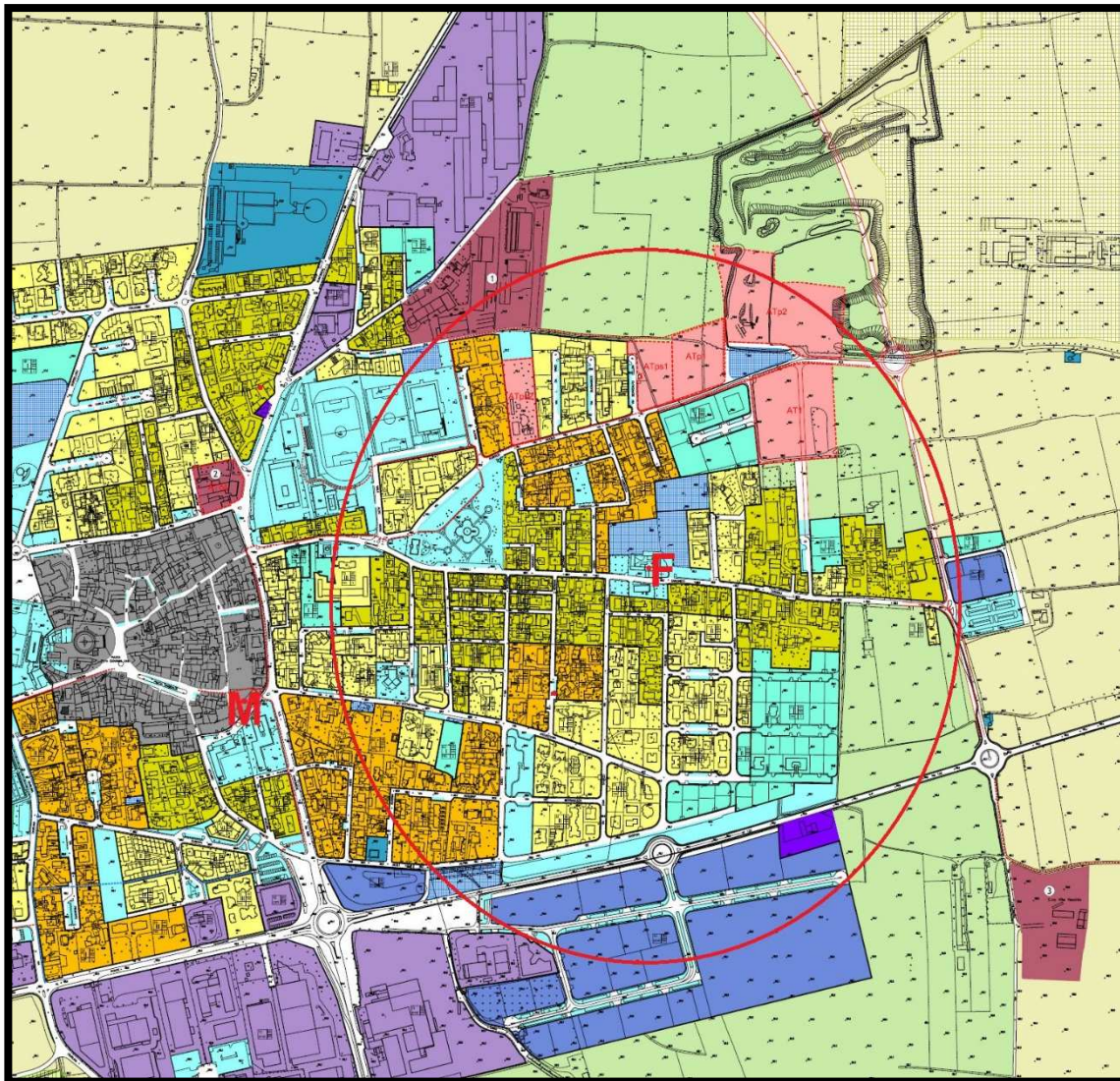
Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante durante lo svolgimento del mercato., fiere o manifestazioni fieristiche,

Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della parte 3° del TUR, durante lo svolgimento del mercato, nel territorio delimitato in **ROSSO** è vietato esercitare il commercio itinerante.



Ambiti preclusi all'esercizio del commercio itinerante durante lo svolgimento della fiera dell'Apparizione.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della parte 3° del TUR, durante lo svolgimento della fiera dell'Apparizione, nel territorio delimitato in **ROSSO** è vietato esercitare il commercio itinerante.



Somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante

Gli operatori commerciali, muniti di regolare autorizzazione per la vendita di alimenti e bevande con annessa somministrazione, possono chiedere temporanee occupazioni del suolo pubblico per la consumazione sul posto di tali prodotti fuori dai predetti ambiti preclusi e comunque dal centro storico.

Le occupazioni temporanee possono essere richieste per un periodo massimo di sei mesi e la domanda va presentata con allegato un estratto aerofotogrammetrico indicante l'area prescelta.

La Polizia Locale accerta che l'occupazione non comporti pericoli e/o disagi alla viabilità e ai residenti e rilascia regolare autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico previo pagamento della Tassa relativa.

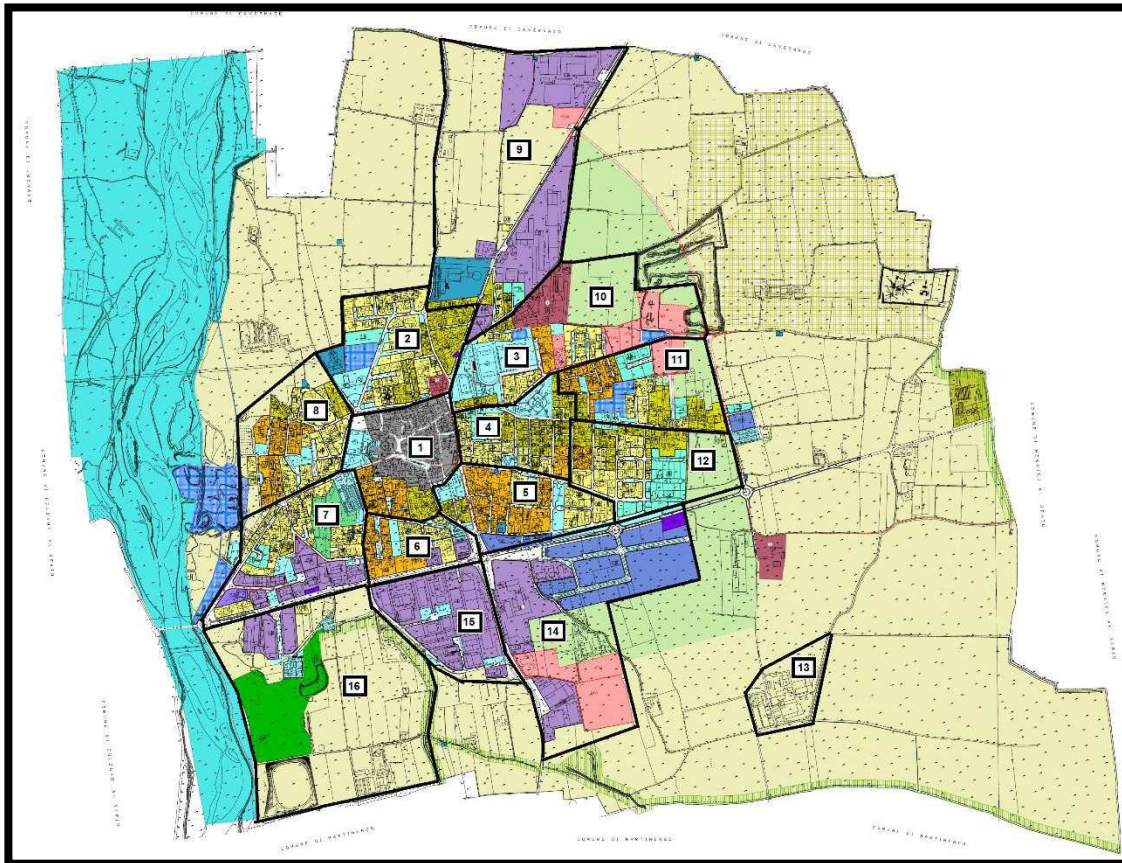
Vendita itinerante da parte di imprenditori

Le predette preclusioni si applicano agli imprenditori agricoli e a tutti gli operatori economici che esercitano la vendita dei loro prodotti o prestazione di servizi in forma itinerante.

Le predette attività devono inoltre svolgersi nel rispetto della normativa di settore come indicata dal TUR o da leggi specifiche.

Zonizzazione

Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della parte 3° del TUR, nell'arco della stessa giornata è fatto divieto di operare più di una volta nella medesima zona commerciale, come delimitate in **NERO** e numerate da 1 a 16.



Nella presente parte di programmazione confluiranno gli eventuali altri atti di divieto all'esercizio dell'attività ed adottati successivamente dalla Giunta Comunale per motivi di viabilità, igiene o pubblica necessità.

Piano sicurezza

PREMESSA

Nell'ampio processo di miglioramento della salvaguardia della sicurezza della collettività e, in particolare, delle attività svolte nell'ambito del mercato settimanale, in presenza di disposizioni normative diffuse che, pur nella loro validità tecnica, non sempre risultano riconducibili con immediatezza allo specifico ambito, è emersa l'esigenza di provvedere alla formulazione di un documento mirato alla definizione di disposizioni tecniche di sicurezza e prevenzione incendi specifiche per l'installazione e la gestione del mercato, fiere e altre manifestazioni su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili ed autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche.

Il presente documento ha, pertanto, l'obiettivo di fornire norme di sicurezza per i suddetti ambiti mercatali e aggregativi in sinergia con le norme tecniche di settore e in stretta osservanza alle raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell'Interno.

1. Campo di applicazione e scopo

Le disposizioni del presente piano di sicurezza si applicano:

- a) All'installazione e gestione del mercato settimanale ed altre manifestazioni fieristiche su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse o rimovibili, nonché autoveicoli commerciali utilizzando GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi;
- b) Alle installazioni per uso professionale od occasionale, quali tensostrutture, stand, banchi e posteggi atti ad accogliere pubblico specialmente se impiegano GPL o altre fonti energetiche per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi in occasione di manifestazioni temporanee organizzate da varie associazioni anche no profit;
- c) Alle installazioni itineranti per uso professionale e/o commerciale che impiegano GPL come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria, e di riscaldamento cibi, installati a bordo di veicoli commerciali (autonegozi).

Lo scopo è dettato da motivi di prevenzione incendi e dalla necessità di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza ed emergenza sanitaria relativi alla salvaguardia delle persone frequentanti i predetti ambiti, pertanto, gli allestimenti temporanei e le aree attrezzate devono essere realizzati e gestiti in modo da:

- Disporre un piano di emergenza sanitaria;
- Limitare la generazione e la propagazione di incendi all'interno di ciascun ambito mercatale, fieristico, di manifestazione, autonegozio, stand, banco e posteggio;
- Assicurare alle persone presenti la possibilità di lasciare i luoghi indenni o che le stesse siano soccorse in altro modo;
- Garantire alle squadre di soccorso la possibilità di operare in condizioni di sicurezza e il raggiungimento dell'area nel più breve tempo.
- Fornire agli operatori le necessarie informazioni tecniche per l'uso delle bombole GPL.

2. Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si applicano le seguenti definizioni:

- a) **area pubblica:** area a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione;
- b) **luogo aperto al pubblico:** luogo a cui può accedere chiunque, ma a particolari condizioni imposte da chi dispone del luogo stesso;

- c) **allestimenti temporanei:** strutture, automezzi ed impianti installati per un periodo di tempo limitato, in aree non ordinariamente adibite a tale attività;
- d) **veicolo (c.d. autonegozio) con impianto per la cottura di alimenti:** automezzo predisposto per il trasporto di persone e cose dotato di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori;
- e) **banco con impianto per la cottura di alimenti:** struttura di vendita dotata di impianto di adduzione del gas o di altra fonte di energia con relativi utilizzatori.

3. Disposizioni comuni

Per consentire l'intervento dei mezzi di soccorso quali Ambulanze, Vigili del fuoco, Protezione Civile, gli accessi alle aree destinate allo svolgimento delle attività considerate nelle presenti disposizioni devono avere i seguenti requisiti minimi:

- Larghezza percorsi: 3,50 m;
- altezza libera: 4 m;
- raggio di svolta: 13 m.

Fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente, le aree destinate allo svolgimento delle attività di cui alle presenti disposizioni devono essere dotate di:

1. vie di transito interne tali da garantire l'esodo delle persone e la possibilità di intervento ai mezzi di soccorso ivi compresi quelli dei Vigili del fuoco;
2. alimentazione idrica ubicata in posizione accessibile e sicura ed in grado di garantire almeno 300 l. min, atta a consentire il rifornimento degli automezzi dei Vigili del fuoco in caso di emergenza.

Fermi restando gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per il personale degli autonegozi e dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere prevista l'informazione e la formazione in conformità al successivo punto 7) nonché l'aggiornamento della formazione prescritto dalle norme in materia di sicurezza.

4. Apparecchi alimentati a GPL

Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni di sicurezza:

1. per la preparazione di cibi destinati alla vendita, devono essere utilizzati apparecchi provvisti della marcatura CE;
2. gli apparecchi di cui al precedente punto 1) devono essere impiegati in conformità alle istruzioni del manuale d'uso e manutenzione e devono rientrare nelle seguenti tipologie:
 - a) apparecchi di cottura installati sui banchi di vendita;
 - b) apparecchi di cottura installati nelle cucine e negli stand gastronomici;
 - c) apparecchi di cottura installati su autonegozi;
 - d) altri apparecchi (ad esempio, per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento).

5. Autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per gli autonegozi equipaggiati con impianti alimentati a GPL, oltre alle disposizioni di carattere generale di cui alle presenti disposizioni, devono essere rispettate le condizioni di sicurezza:

- 1) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in bombole**, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A)** - *Installazione ed utilizzo di bombole di GPL per l'alimentazione di apparecchi per la cottura o il riscaldamento di alimenti di tipo professionale a bordo di autonegozi*;
- 2) per gli autonegozi in cui la fonte di energia è rappresentata da **GPL in serbatoi fissati** in modo inamovibile sul veicolo stesso:
 - la norma UNI EN 1949;
 - le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **A)** relativamente agli impianti di distribuzione del GPL;
- 3) il posizionamento nel mercato, nelle fiere o nelle altre manifestazioni, degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;

- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati/strutture e gli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei veicoli e dei fabbricati/strutture fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento degli autonegozi che utilizzano impianti alimentati a GPL è vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti.

6. Banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL

Per i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL, oltre alle presenti disposizioni di carattere generale, devono essere rispettate le seguenti condizioni di sicurezza:

- 1) ove applicabili, le prescrizioni particolari di cui all'Allegato **B** - Utilizzo di impianti a GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee all'aperto;
- 2) le aree ed i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL devono rispondere alle caratteristiche previste dalla legislazione vigente (Ordinanza Ministero della Salute del 3 aprile 2002 pubbl. G.U. n. 114 del 17 maggio 2002);
- 3) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere tale che in caso d'incendio lo stesso rimanga di proporzioni limitate;
- 4) la distanza che intercorre tra le uscite dei fabbricati e i banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve consentire in caso d'incendio l'evacuazione degli occupanti dei banchi e dei fabbricati fino a luogo sicuro, anche in relazione al rischio interferenziale e alla loro destinazione d'uso;
- 5) il posizionamento dei banchi che utilizzano impianti alimentati a GPL deve essere vietato nelle immediate vicinanze di tombini non sifonati o di aperture sul piano stradale in diretta comunicazione con ambienti confinati ubicati sotto il piano di campagna. Qualora questo non fosse possibile devono essere previsti sistemi, anche mobili, al fine di evitare la formazione di sacche di gas nei precitati ambienti;
- 6) eventuali gruppi elettrogeni devono essere impiegati in conformità alle istruzioni previste nel manuale d'uso e manutenzione ed essere collocati in modo tale da non costituire fonte di innesco di miscele infiammabili o esplosive. Il rifornimento del carburante deve avvenire in assenza di affollamento, adottando tutte le cautele finalizzate ad evitare l'insorgenza dell'incendio;
- 7) gli impianti elettrici devono essere realizzati ed installati in conformità alle vigenti disposizioni legislative in materia.

7. Informazione e formazione

Tutti i lavoratori dipendenti e non, che operano nell'area del mercato, della fiera o altre manifestazioni, devono essere informati e formati sui rischi specifici dell'attività in conformità alle vigenti norme in materia di sicurezza.

Il personale addetto all'installazione e alla sostituzione delle bombole GPL deve essere di provata capacità. A tal fine, l'installazione e la sostituzione delle bombole devono essere effettuate esclusivamente da soggetti in possesso dell'attestato di formazione specifico previsto dall'art. 11, comma 1. del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

L'installazione e la sostituzione delle bombole potrà essere effettuata dal titolare dell'attività, dal lavoratore dipendente o da altro soggetto delegato, a condizione che gli stessi siano in possesso dell'attestato di formazione di cui al punto precedente.

All'utenza deve essere data corretta informazione mediante la distribuzione di appositi opuscoli e mediante l'uso di adeguata segnaletica.

8. Limitazioni, divieti e condizioni di esercizio

I percorsi pedonali e i passaggi tra ogni singolo posteggio devono essere lasciati liberi da ogni ingombro per consentire il libero accesso ai soccorritori e l'eventuale sfogo in caso di evacuazione dell'area.

I titolari di concessioni o autorizzazioni che operano in fiere o mercati con autonegozi o banchi aventi tende o sporgenze parasole aventi dimensioni fuoriuscenti dal posteggio, in caso di emergenza debbono prontamente far rientrare dette sporgenze per consentire il passaggio ai mezzi di soccorso.

Gli operatori delle predette aree che fanno uso di generatori di corrente o impianti alimentati a GPL devono essere dotati di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

Gli oli e i grassi animali o vegetali di colaggio, residui della cottura, devono essere accuratamente convogliati, raccolti ed allontanati da possibili fonti di innesco.

I materiali di consumo usati per la pulizia degli apparecchi ed impregnati di tali sostanze combustibili devono essere accantonati e custoditi lontani da possibili fonti di innesco.

I condotti d'estrazione dei prodotti della combustione (fumi) e dei vapori di cottura (grassi) devono essere controllati visivamente prima di ogni utilizzo e puliti con periodicità regolare, almeno ogni sei mesi.

9. Divieti e obblighi relativi alle bombole di GPL

È vietata la detenzione, nell'ambito del singolo banco o autonegozio, di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 Kg.

È vietato utilizzare bombole ricaricate o comunque riempite al di fuori degli stabilimenti autorizzati a termini del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006, n. 128.

Le bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza.

Al di fuori degli orari di funzionamento degli apparecchi di utilizzazione e nei periodi di inattività, i rubinetti o i dispositivi di intercettazione collegati alle valvole automatiche delle bombole devono essere tenuti in posizione di chiusura.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere controllati periodicamente secondo le istruzioni fornite dai fabbricanti, verificando comunque che non appaiano screpolature, tagli od altri segni di deterioramento, né danni ai raccordi di estremità.

Le manichette e i tubi flessibili devono essere sostituiti in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, entro la data di scadenza.

Gli apparecchi alimentati a GPL devono essere assoggettati a manutenzione periodica programmata in conformità alle istruzioni del fabbricante.

Ogni autonegozio deve essere dotato di un registro di manutenzione nel quale devono essere annotate tutte le operazioni di manutenzione e controllo dei dispositivi e sistemi di sicurezza dell'installazione. Tale registro deve essere messo a disposizione a richiesta degli addetti alla sicurezza del sito ove il veicolo viene utilizzato e/o delle autorità competenti alla vigilanza.

10. Comportamenti in caso di dispersione di gas

Se si riscontra una dispersione di gas dall'impianto a valle della valvola della bombola, si deve chiudere la valvola sulla bombola e far controllare l'impianto da personale qualificato.

Se si riscontra una dispersione di gas dalla bombola o dalla sua valvola e non si sia in grado di eliminarla con i propri mezzi, ci si deve comportare, a seconda dei casi, nei modi seguenti:

- a) in caso di dispersione non rilevante, evitare che si producano accumuli di gas all'interno di vani e provvedere all'immediata sostituzione della bombola;
- b) in caso di dispersione rilevante, trasportare la bombola con precauzione in luogo aperto lontano da persone ed edifici. Favorire la diluizione del gas in aria, avendo cura che nessuno si avvicini alla bombola. Non inclinare né rovesciare la bombola.

In presenza di dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni fonte di accensione.

Se non è possibile contenere la dispersione, devono essere allontanate le persone nelle vicinanze e avvertite le autorità competenti. Chiudere sempre la valvola del gas dopo ogni utilizzo e nei periodi di inattività degli apparecchi utilizzatori.

Se il gas che fuoriesce dalla bombola prende fuoco, si deve rapidamente tentare di bloccare il rilascio di gas chiudendo, se possibile, la valvola della bombola. Prima di intervenire si consiglia di proteggersi la mano ed il braccio con un panno bagnato.

Se non è possibile bloccare il rilascio di gas che alimenta l'incendio, si deve agire per evitare il surriscaldamento della bombola, ove possibile irrorando la bombola con getto d'acqua fino ad esaurimento del gas in essa contenuto.

La bombola non deve, comunque, essere inclinata o rovesciata.

Se l'incendio che coinvolge la bombola è alimentato da sostanze o materiali diversi dal gas della bombola, si deve comunque agire per evitare il surriscaldamento della bombola per irraggiamento, per convezione o per contatto, nei seguenti modi:

- a) allontanando la bombola dal luogo d'incendio;
- b) interponendo uno schermo fra la bombola e l'incendio;
- c) irrorando la bombola con getto d'acqua.

11. Comportamenti in caso di emergenza

In caso di emergenza è opportuno che chi può intervenire nell'immediatezza segua le seguenti indicazioni:

- 1) E' importantissimo individuare esattamente la via ed il numero civico in cui ci si trova.
- 2) Nel momento in cui viene individuata una persona che necessita dell'intervento di un mezzo di soccorso **telefonare al 112**, dando indicazione esatta della via e del civico davanti al quale si trova la persona che necessita di soccorso (in tal modo si velocizza l'operazione di soccorso).
- 3) Telefonare alla Polizia Locale in modo che possa attivare un servizio di viabilità favorevole al passaggio del veicolo di soccorso.
- 4) Se la persona che necessita di soccorso si trova in prossimità di una abitazione o di un banco di vendita, cercare di eliminare tutti gli oggetti che possano ostacolare le operazioni di soccorso.

Se ci si trova come passante o utente del mercato/fiera/manifestazione è opportuno:

- 1) Al momento in cui si sente la sirena del mezzo di soccorso eliminare dalla sede stradale ogni possibile intralcio al sicuro passaggio del veicolo in soccorso.
- 2) Ripararsi all'interno di portoni o in altra area che consenta di non ostacolare il passaggio dei veicoli in emergenza.
- 3) Agevolare, eventualmente, il ricovero delle persone che si trovino nel mercato/fiera/manifestazione in modo che il passaggio dei veicoli in emergenza sia sicuro per le persone ed i mezzi.
- 4) Attendere fermi all'interno del riparo il passaggio del mezzo di soccorso.

Accesso per i mezzi di soccorso in condizioni di emergenza

12. Obiettivi

Garantire un ottimale livello di sicurezza all'interno alle aree di svolgimento dei mercati, fiere e altre manifestazioni, attraverso i seguenti dispositivi:

- a) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza, nel modo più sicuro, all'interno dell'area interessata dal mercato, fiere o altre manifestazioni.
- b) Assicurare il raggiungimento dei veicoli in servizio d'emergenza in tutte le aree limitrofe alla zona di svolgimento del mercato, fiere o altre manifestazioni.
- c) Dare indicazione dei centri di pericolo all'interno del mercato;
- d) Definire la viabilità principale di accesso ai mezzi di soccorso e quella alternativa in caso di impedimenti;
- e) Dare indicazione dell'alimentazione idrica antincendio.

13. Localizzazione aree mercato

L'area mercato è localizzata in Ghisalba, in Via Locatelli.

Le operazioni mercatali si svolgono rispettivamente nelle giornate di **Lunedì**, dalle ore **8:00** alle ore **12:30**.

Nella stessa giornata, l'area mercato è utilizzabile per l'installazione e rimozione delle attrezzature di vendita dalle ore **7:00** alle ore **13:30**.

I posti in concessione devono essere occupati entro le ore **8:00**.

Alle ore **8:30** si effettua la spunta giornaliera dei posti eventualmente liberi.

Alle ore **12:30** devono aver termine le vendite.

Entro le ore **13:30** l'area deve essere sgomberata, salvo eventuali deroghe temporanee concesse dal Responsabile incaricato ad operatori che ne abbiano fatto istanza per comprovati motivi tecnici.

14. Tipo di rischi

I rischi o le situazioni di pericolo che si presentano nello svolgimento del mercato possono essere i seguenti:

1. Incidenti viabilistico di manovra all'interno dell'area mercato coinvolgente i mezzi degli operatori in modo da creare un difficile accesso all'area. - **Intervento di un carro attrezzi per la rimozione dei veicoli pesanti.**
2. Cedimento strutturale della pavimentazione – **Intervento degli operai comunali per la delimitazione dell'area o immediato ripristino provvisorio.**
3. Infortunio di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza con assistenza medica.**
4. Malessere grave di un operatore o di un utente del mercato. - **Intervento di ambulanza o elisoccorso con assistenza medica.**
5. Incendio di un banco o autonegozio – **Intervento VV.FF.; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**
6. Incendio di un banco o autonegozio muniti di apparecchi alimentati a GPL. – **Intervento dei VV.FF.; la protezione civile o la Polizia Locale procede al veloce e corretto allontanamento delle persone.**

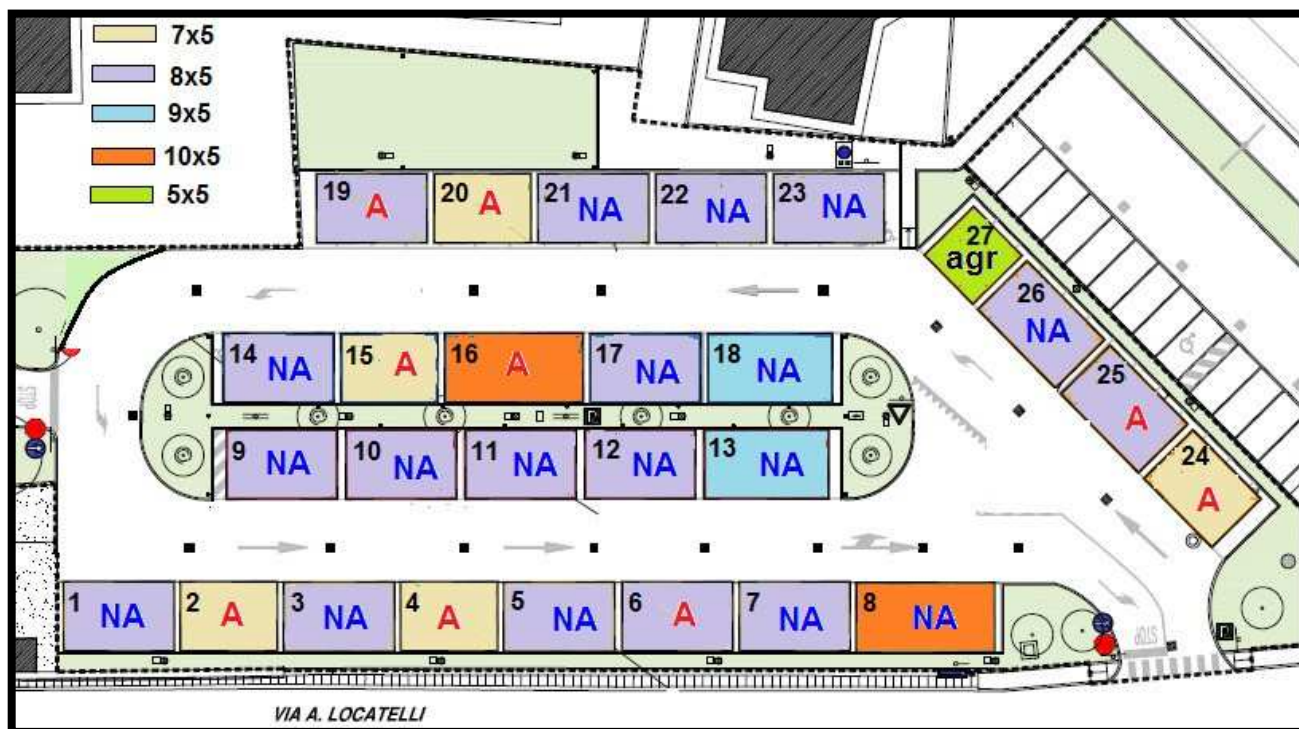
In ogni caso si richiama l'osservanza del corretto comportamento indicato all'articolo 11 delle presenti disposizioni.

15. Rischio incendio

L'area mercato si presenta ripartita nel seguente numero di posteggi e tra essi sono presenti alcuni operatori che fanno uso di bombole GPL.

L'accesso all'area da parte dei mezzi di soccorso è posta lungo la Via Locatelli.

Al fine di garantire l'evacuazione dell'area in caso di emergenza, agli operatori è fatto divieto di occupare con qualsiasi ingombro lo spazio di 50 cm. previsto a distanza tra ogni posteggio.



16. Localizzazione fonti di soccorso

Le principali fonti di soccorso sono individuate:

[Ospedale "SS. TRINITA' "](#)

Via S. F. D'Assisi n. 12 - 24058 Romano di Lombardia (BG)

Centralino: 0363 9901 - Pronto soccorso: 0363 990289

[Croce Rossa Italiana](#)

Via Antonio Gramsci, 1

24057 Martinengo (BG)

Telefono fisso: 0363 988126

[Distaccamento VV.FF. Volontari di Romano di Lombardia](#)

Sp101 - 24058 Romano di Lombardia (BG)

Telefono fisso 0363 910222

17. Applicazione delle disposizioni

Questo piano è rivolto esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie ed alle forze dell'ordine, servizi sanitari, vigili del fuoco, protezione civile che durante il loro lavoro devono affrontare eventualmente situazioni critiche e di pericolo.

Esclusivamente agli operatori del mercato, fiere e manifestazioni varie, è fatto obbligo di osservare scrupolosamente le disposizioni del presente piano che ha valenza regolamentare e che entra a far parte del titolo II della componente economica-commerciale del PGT.

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell'osservanza delle predette disposizioni e i trasgressori sono sanzionati amministrativamente con € 500,00 (determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/81); autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi è il Sindaco.

(ALLEGATO A)

INSTALLAZIONE ED UTILIZZO DI BOMBOLE DI GPL PER L'ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI PER LA COTTURA O IL RISCALDAMENTO DI ALIMENTI DI TIPO PROFESSIONALE A BORDO DI AUTONEGOZI

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni specificano i requisiti essenziali di sicurezza applicabili alle installazioni ambulanti per uso professionale e/o commerciale che impiegano gas di petrolio liquefatto (GPL) come combustibile per alimentare apparecchi di cottura, di preparazione culinaria e di riscaldamento cibi, a bordo di autonegozi.

Esse si applicano alle installazioni che alimentano detti apparecchi con la fase gassosa prelevata direttamente da bombole di GPL.

2. TERMINI E DEFINIZIONI

Si applicano i seguenti termini e definizioni:

- a) **gas di petrolio liquefatto (GPL):** gas liquefatto a bassa pressione contenente uno o più idrocarburi leggeri e che è costituito principalmente da propano, propene, butano, isomeri del butano, butene con tracce di altri gas di idrocarburi;
- b) **Bombola:** recipiente a pressione, ricaricabile e trasportabile, di capacità geometrica non maggiore di 150 litri
Note:
 - I) Le bombole devono essere costruite, controllate, ricaricate e sottoposte a verifica periodica in conformità alle norme ADR applicabili ai gas di petrolio liquefatti rubricati come indicato al punto 3.9.
 - II) E' vietata la ricarica delle bombole al di fuori degli stabilimenti autorizzati. Le bombole devono obbligatoriamente essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt. 7, 12 e 18). E' vietato, poiché estremamente pericoloso, effettuare la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per auto/razione come anche travasare il GPL fra due bombole. Gli stabilimenti che sono autorizzati ad effettuare la ricarica delle bombole impiegano personale appositamente formato ed apparecchiature specificamente realizzate per assicurarne il corretto grado di riempimento, il controllo di tenuta e la riqualifica alla prescritta scadenza periodica. L'inosservanza di questa regola può essere causa di gravi incidenti. (vd D.Lgs 22 febbraio 2006, n. 128, artt. 7 e 18)
- c) **Compartimento bombole:** Spazio circoscritto a bordo del veicolo, atto a contenere la bombola o le bombole di GPL con i relativi accessori ed i collegamenti per il funzionamento dell'installazione.
- d) **Impianto di installazione:** insieme comprendente i recipienti di GPL, le tubazioni (tubi rigidi, tubi flessibili, ecc.), gli accessori (regolatori, inversori, dispositivi di sicurezza, ecc.) ed uno o più apparecchi che utilizzano il GPL. Un impianto di installazione (di seguito "installazione") può essere montato sul posto al momento dell'utilizzo, o integrato ad un veicolo, un rimorchio, un modulo o un container specializzato e previsto per questo scopo.
- e) **spazio di lavoro:** area nella quale opera e si muove il personale che utilizza l'installazione.
- f) **tubo flessibile:** tubo flessibile non metallico a bassa pressione conforme alla UNI 7140 classe 1 tipo A 1 o A2, o tubo flessibile metallico a bassa pressione conforme alla UNI EN 14800, destinato a collegare un regolatore di pressione per bombola direttamente ad un apparecchio utilizzatore o ad un impianto fisso, o a collegare un impianto fisso ad un apparecchio utilizzatore.
- g) **manichetta:** tubo flessibile ad alta pressione conforme a UNI 7140 classe 2 tipo B o C.
- h) **inversore automatico (Invertitore):** Dispositivo che garantisce la continuità di erogazione del gas prelevando automaticamente il gas da una o più bombole di "riserva" quando la pressione di alimentazione della bombola, o serie di bombole, in "servizio" preselezionate dall'utente scende al di sotto del valore stabilito. Il dispositivo consente la regolazione del gas con una pressione a monte all'interno di limiti stabiliti, ad una predefinita pressione regolata. Il dispositivo controlla l'indicatore "servizio/riserva", consentendo l'identificazione della bombola o serie di bombole in uso.

- i) **regolatore di pressione:** Dispositivo avente la funzione di ridurre la pressione del gas e di regolarla ad un valore stabilito, avente per funzione essenziale quella di decomprimere il gas dalla pressione a monte variabile alla pressione a valle, regolata ad un valore predeterminato.
- j) **pressione di servizio:** Pressione all'entrata di un apparecchio funzionante a gas quando è in funzione.
- k) **apparecchio utilizzatore:** Apparecchio progettato e costruito per utilizzare il gas come combustibile per cottura di cibi, produzione di acqua calda, illuminazione, riscaldamento, ecc.
- l) **apparecchio utilizzatore con sorveglianza di fiamma:** Apparecchio utilizzatore dotato di dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) che, per azione di un sensore, mantiene aperta l'alimentazione del gas e la interrompe in assenza di fiamma.

3. REQUISITI IMPIANTISTICI DELL'INSTALLAZIONE

3.1 Recipienti per GPL

Le installazioni possono essere equipaggiate solo con bombole costruite, verificate periodicamente dalla ditta proprietaria conformemente alle norme tecniche e ai regolamenti in vigore.

Per le installazioni su veicoli, le bombole devono essere stoccate e utilizzate in un apposito compartimento, come definito in 3.2.

Non deve essere possibile detenere in stoccaggio recipienti in numero maggiore di quello previsto dal costruttore dell'installazione. Il numero massimo di bombole stoccabili deve risultare dai documenti di progetto.

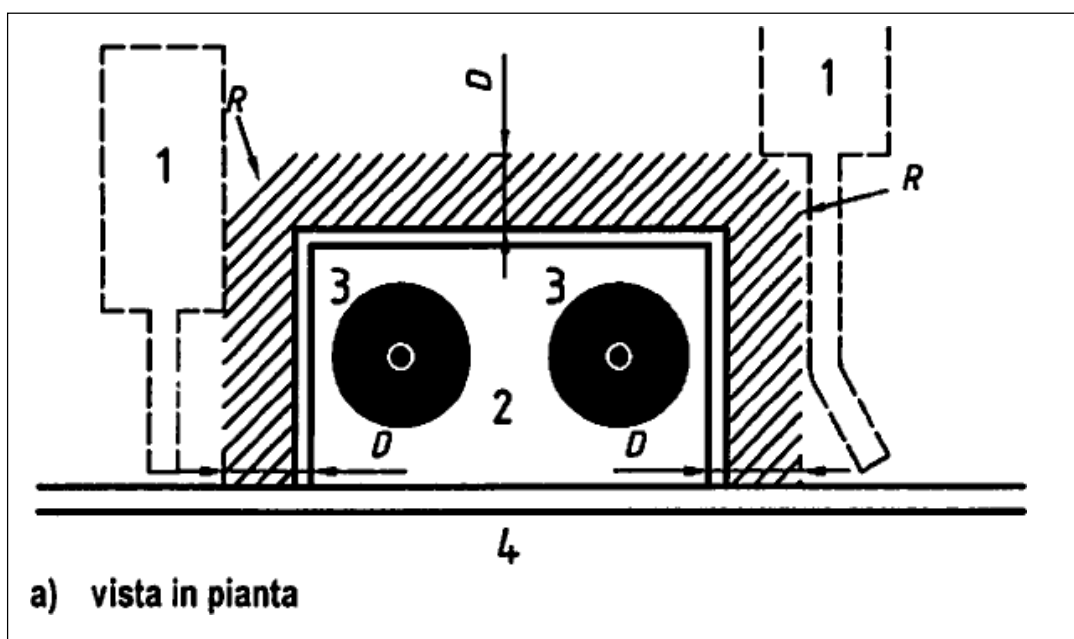
Accorgimenti adeguati devono essere previsti per impedire lo spostamento e gli urti dei recipienti durante il trasporto, nonché le sollecitazioni meccaniche sui loro collegamenti, sulle tubazioni e sugli accessori.

Le bombole devono essere stoccate e utilizzate in posizione verticale, con il rubinetto/la valvola in alto.

3.2 Compartimenti bombole per Installazioni a bordo di veicoli

3.2.1 Collocazione

I compartimenti bombole devono essere stagni verso lo spazio di lavoro e devono essere accessibili unicamente dall'esterno. Qualsiasi sistemazione di bombole deve mantenere una distanza minima da qualsiasi fonte di calore, come descritto nella Figura 1.



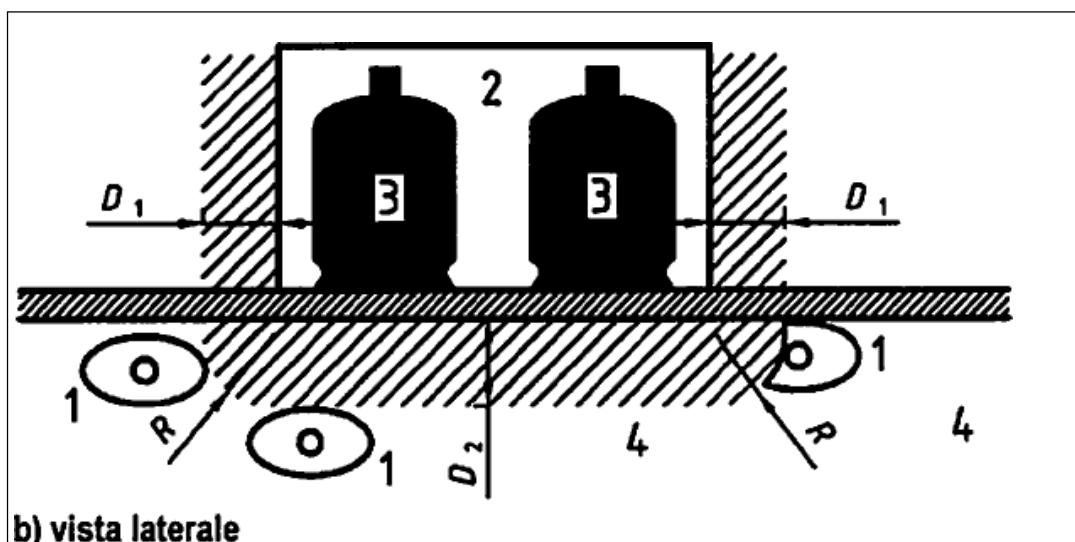


Figura 1 - Distanze minime dai sistemi di scarico del veicolo.

Legenda

- 1 Esempio di posizione consentita della marmitta o del tubo di scarico
- 2 Compartimento bombole GPL
- 3 Bombole GPL
- 4 Esterno del veicolo

$R = D = D1 = 250\text{mm}$

$D2 = 300\text{mm}$

La zona tratteggiata rappresenta il volume adiacente al compartimento bombole che non deve essere attraversato da alcuna parte del sistema di scappamento del veicolo (tubo di convogliamento dei gas di scarico e/o marmitta e/o catalizzatore, ecc.).

Se questa disposizione non può essere rispettata, deve essere installata una protezione termica atta ad impedire sia l'entrata dei gas di scarico nel compartimento bombole, sia l'impatto del flusso di calore sulle bombole (Figura 2).

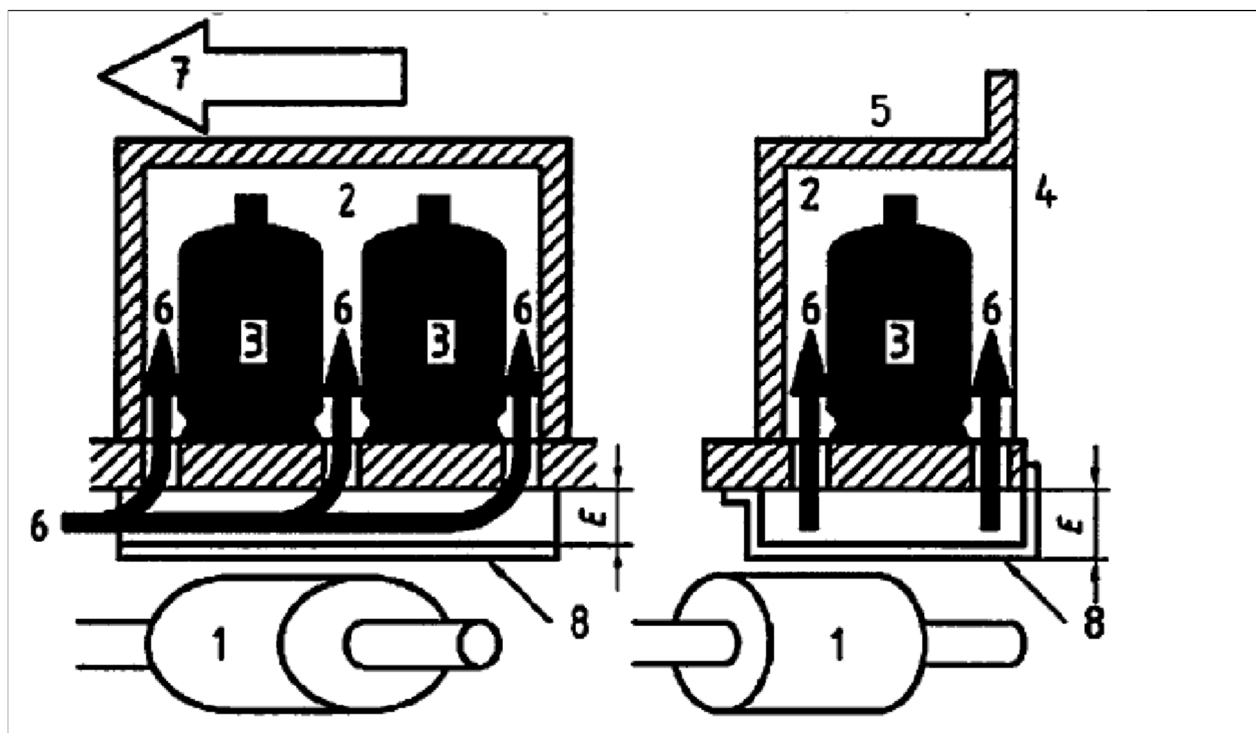


Figura 2- Esempio di protezione termica

Legenda

1 Marmitta o tubo di scappamento

Compartimento bombole GPL

3 Bombola di GPL

4 Esterno del veicolo

5 Interno del veicolo

6 Aerazione del compartimento

7 Senso di la marcia del veicolo

8 Protezione termica

$E \geq 25\text{mm}$

3.2.2 Ventilazione del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere provvisto di ventilazione permanente dall'esterno.

Se la ventilazione si effettua solamente nella parte bassa la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari al 2% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 100 cmq. Se la ventilazione è assicurata sia nella parte alta che nella parte bassa del compartimento, la sezione libera di passaggio deve essere almeno pari all'1% della superficie del pavimento del compartimento, con un minimo di 50 cmq. per ogni livello. Non deve essere possibile che una qualunque parte del sistema di ventilazione possa essere ostruita dalla presenza delle bombole.

3.2.3 Requisiti costruttivi del compartimento bombole

Il compartimento bombole deve essere progettato e realizzato in modo che:

- le bombole possono essere saldamente fissate o immobilizzate in posizione verticale, con il rubinetto in alto, per essere utilizzate esclusivamente in fase gassosa e per impedire movimenti inopinati durante il viaggio;
- l'accesso a ogni connessione, ai dispositivi di inversione e ai sistemi di regolazione della pressione non risulti impedito;
- la sostituzione delle bombole possa essere effettuata senza che si renda necessaria la messa fuori servizio dell'installazione o delle attrezzature accessorie.

3.3 Batterie di bombole

3.3.1 Limitazioni di capacità e dimensionamento

Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi degli apparecchi utilizzatori, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia; comunque, come previsto in 4.1, ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva minore di quella definita nel Regolamento di Prevenzione Incendi.

Nota: L'Allegato I al DPR 1511/2011 definisce il limite inferiore di fascia dell'attività N. 3 b) - depositi e rivendite di bombole - come "quantitativi complessivi in massa superiori o uguali a 75 kg".

3.3.2 Tipologie impiantistiche dello stoccaggio delle bombole

Due o più bombole possono essere fra loro collegate per l'utilizzo in batteria. In questo caso le bombole vengono collegate a uno o due collettori in funzione della scelta impiantistica che può prevedere uno stoccaggio con un unico punto di erogazione, oppure la suddivisione dello stoccaggio in due sezioni, in modo da realizzare due punti di erogazione confluenti in un inversore manuale o automatico.

3.4 Impianto di distribuzione del gas per l'alimentazione degli apparecchi

3.4.1 Requisiti del sistema di alimentazione

I valori di pressione del gas circolante nelle linee d'alimentazione possono estendersi su tre livelli:

- pressione erogata dal recipiente, a monte della prima riduzione (alta pressione - corrispondente alla tensione di vapore del GPL);
- pressione intermedia, fra il primo stadio e lo stadio di riduzione finale (media pressione, al massimo uguale a 1,5 bar);
- pressione di utilizzo (bassa pressione).

L'impiego di linee di alimentazione in alta e media pressione deve essere limitato al solo compartimento bombole.

3.4.2 Tipologia costruttiva dell'impianto di distribuzione

Le tubazioni delle linee d'alimentazione gas devono essere adatte al valore di pressione del gas che vi circola e possono essere realizzate:

- sia con tubi rigidi.

- sia con tubi flessibili o manichette;

Le parti realizzate con tubi flessibili devono essere costituite da un solo elemento; è vietato il collegamento di due o più flessibili tra di loro.

La lunghezza delle tubazioni deve essere ridotta al minimo indispensabile.

3.4.3 *Regolazione della pressione*

La regolazione della pressione può essere effettuata:

- con regolatore di pressione direttamente collegato ad ogni singola bombola, oppure
- con un gruppo di regolazione a cui sono collegate più bombole.

3.4.3.1 Quando le singole bombole sono dotate di un proprio regolatore di pressione, questo deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata garantita di 3 kg/h, ed essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4, posta più vicino possibile al regolatore.

3.4.3.2 Quando le bombole sono collegate tra di loro, il regolatore di pressione deve essere conforme alla norma UNI EN 16129, con portata massima non superiore a 5 kg/h e deve essere provvisto di un dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni in conformità all'Appendice A2 del prEN 16129 (OPSO). Inoltre, deve essere prevista una valvola di eccesso di flusso in conformità all'Appendice A4.

3.4.4 *Manichette*

Le manichette devono essere conformi a UNI 7140 di classe 2, tipo B o C.

3.4.5 *Tubi flessibili*

Il collegamento degli apparecchi utilizzatori fissi alla parte fissa dell'impianto di alimentazione del gas può essere realizzato in modo rigido con raccordi filettati, oppure con un tubo flessibile di acciaio inossidabile a parete continua (lunghezza massima 2 m)

In alternativa, gli apparecchi possono essere collegati con tubi flessibili non metallici conformi a UNI 7140 classe 1, tipo A.

4. APPARECCHI DI UTILIZZAZIONE E COMPONENTI DELLA INSTALLAZIONE

4.1 *Scelta degli apparecchi*

Tutti gli apparecchi devono essere accompagnati dalle istruzioni riguardanti la loro installazione, l'uso e la manutenzione.

Gli apparecchi a gas devono essere provvisti di marcatura CE in conformità alla Direttiva Apparecchi a gas GAD (*) e devono essere installati ed utilizzati secondo le specifiche istruzioni fornite dal fabbricante.

Tutti i bruciatori montati sugli apparecchi a gas devono essere dotati di dispositivo di sorveglianza di fiamma.

Nota () la direttiva 2009/142/CE (Versione Codificata), ha sostituito la direttiva 90/139/CEE, inclusi i successivi emendamenti di cui alla direttiva 93/68 CEE, già recepita in ambito nazionale con D.P.R. 15.11.1996 n. 661*

4.2 *Installazione degli apparecchi*

Tutti gli apparecchi devono essere installati ed eventualmente fissati in conformità alle istruzioni fornite dal fabbricante. In caso di installazione di apparecchi a incastro o integrati nella struttura, si deve porre particolare attenzione al fine di assicurare:

- a) l'apporto al bruciatore del volume d'aria necessario alla combustione;
- b) l'evacuazione sicura dei prodotti della combustione (fumi);
- c) la prevenzione di ristagni/accumuli di gas incombusto;
- d) la protezione contro il surriscaldamento delle pareti adiacenti gli apparecchi che generano calore ed i loro condotti di evacuazione, nel rispetto delle raccomandazioni fornite dai fabbricanti degli apparecchi;
- e) la prevenzione di cattivi funzionamenti di un apparecchio, dovuti all'influenza di altri apparecchi, con particolare riguardo alla ventilazione, necessaria per la corretta combustione;
- f) il mantenimento di spazi liberi attorno ad ogni apparecchio, sufficienti per consentire i controlli periodici e gli interventi di manutenzione ordinaria.

4.2.1 Con riferimento ai precedenti punti 4.1) e 4.2), gli apparecchi di riscaldamento devono essere conformi a norme riconosciute di buona tecnica. In merito, costituisce presunzione di conformità la loro rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

4.2.2 Gli apparecchi di cottura devono rimanere fissi e stabili sia durante l'impiego sia in fase di non utilizzo.

4.3 I componenti di installazione devono essere idonei all'uso previsto. Costituisce presunzione di conformità la rispondenza a norme tecniche emanate da UNI e/o CEI e/o a norme armonizzate emanate dal CEN.

5. MARCATURA, ETICHETTATURA E INFORMAZIONI

5.1 Marcatura

Ogni veicolo ricadente nel campo d'applicazione del presente documento ed equipaggiato con bombole di GPL a bordo, deve essere individuabile e distinguibile mediante apposizione, almeno su due lati opposti del veicolo stesso, di placche o etichette appropriate, visibili e durevoli.

Dette placche o etichette devono recare la scritta **"BOMBOLE DI GPL A BORDO"** accompagnata dal pittogramma **"INFIAMMABILI"**.

La segnaletica di cui sopra deve essere conforme ai requisiti dimensionali specifici che figurano nell'allegato XXV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81.

5.2 Informazioni e documentazione tecnica

5.2.1 Nel compartimento bombole, in prossimità del dispositivo d'intercettazione dell'alimentazione del sistema di combustione, devono essere collocate etichette permanenti (avvisi) per avvertire che il sistema di combustione non deve essere in funzione e che le valvole delle bombole devono essere chiuse quando il veicolo è in movimento (rif. direttiva 2004n8/CE, All. VIII, punto 2.1.1)

5.2.2 Le informazioni sulle attrezzature e sugli equipaggiamenti installati e le istruzioni per il loro impiego devono essere disponibili sul luogo di funzionamento.

Il fabbricante o l'installatore che ha eseguito l'installazione sul veicolo, all'atto della consegna del veicolo deve consegnare il relativo manuale d'uso e manutenzione, unitamente ad una attestazione di conformità alla presente specifica.

Il manuale d'uso e manutenzione deve riportare, trattandoli adeguatamente almeno i seguenti argomenti:

- a) Sicurezza dell'utilizzo, prevenzione degli utilizzi non corretti sia come tipo di impiego degli apparecchi, sia come pressioni diverse da quelle prescritte;
- b) Stoccaggio delle bombole: numero massimo di bombole stoccabili nel compartimento o all'esterno, posizionamento, fissaggio, installazione e sostituzione;
- c) Frequenza delle manutenzioni e dei controlli periodici sugli impianti gas;
- d) Controlli sui sistemi di ventilazione. scarico, evacuazione oli e grassi, ecc;
- e) Controlli dell'integrità dei tubi flessibili e delle manichette ed eventuale sostituzione;
- f) Controllo della compatibilità delle connessioni all'atto del collegamento;
- g) Requisiti del gruppo di erogazione: pressione di utilizzo, tipo di regolatore raccomandato, prestazioni dell'eventuale inversore, ecc.;
- h) Consistenza e mantenimento in efficienza delle aperture di ventilazione e aerazione;
- i) Comportamento da tenere in caso di anomalie ed emergenze: incendio e rilascio di gas non incendiato.

6. SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI

6.1 Mezzi di estinzione

Ogni installazione deve essere dotata di almeno due estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 34A 144B C posti in posizione visibile e facilmente accessibile.

(ALLEGATO B – Estratto da UNI TR 11426)

UTILIZZO DI IMPIANTI A GPL NON ALIMENTATI DA RETE DI DISTRIBUZIONE, IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ALL'APERTO.

Nota: La materia è regolata dal rapporto tecnico UNI TR, di cui si fornisce di seguito un estratto.

La lettura e l'applicazione di quanto contenuto in questo estratto non esimono dalla conoscenza e dall'applicazione della UNI TR 11426 nella sua totalità quando l'attività rientri nel suo campo d'applicazione.

1. SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente rapporto tecnico fornisce criteri per la progettazione, l'installazione, la manutenzione, e l'esercizio in sicurezza degli impianti a GPL per uso cottura, produzione di acqua calda e per usi simili non alimentati da rete di distribuzione.

Gli impianti possono essere alimentati da una singola bombola o da più bombole di GPL fra loro collegate.

Il presente rapporto tecnico si applica agli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee (sagre, fiere, ecc.) di norma posti all'aperto o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, come tettoie, ecc., ampiamente aerate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Non rientra nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico la realizzazione di tipologie impiantistiche più complesse e/o collocate in edifici tradizionali, assimilabili a civili abitazioni. Tali impianti sono comunque ammessi a pieno titolo, a condizione che siano osservate le prescrizioni pertinenti, particolarmente per quanto concerne la realizzazione di depositi con serbatoi fissi o centraline di bombole¹⁾, nonché la realizzazione degli impianti interni con l'aerazione, la ventilazione dei locali e l'evacuazione dei prodotti della combustione (vedere UNI 7129 e UNI 7131).

Non rientrano altresì nel campo di applicazione del presente rapporto tecnico le installazioni di bombole su veicoli professionali attrezzati con apparecchi di cottura, friggitorie, ecc .

... omissis ...

4.1 Tipi di installazioni

Come definito nello scopo e campo di applicazione, gli impianti di utilizzazione al servizio di manifestazioni temporanee sono posti generalmente in luoghi aperti, ben ventilati, o comunque in aree coperte da strutture di tipo aperto, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

L'impiantistica presa in esame è, conseguentemente, relativa a questa tipologia e in particolare a:

- a) installazione di bombola singola;
- b) installazione di bombole fra loro collegate.

Per queste installazioni sono ammessi sia il collegamento diretto agli apparecchi utilizzatori, sia il collegamento tramite impianto fisso.

4.2 Requisiti e raccomandazioni comuni a tutte le tipologie di installazioni

I seguenti requisiti e raccomandazioni sono applicabili a tutte le installazioni oggetto del presente rapporto tecnico, sia costituite da una sola bombola, sia da più bombole fra loro collegate.

Le bombole di GPL devono essere ricaricate presso gli stabilimenti autorizzati dal legittimo proprietario delle stesse ai sensi della legislazione vigente. E' vietato effettuarne la ricarica in proprio o presso impianti stradali di GPL per autotrazione come anche travasare il GPL fra due bombole. L'inosservanza di questa regola può essere causa di incidenti di estrema gravità.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in luogo protetto da manomissioni e da possibili urti accidentali che possano provocare cadute e ribaltamenti. È opportuno collocare le bombole in modo che non siano a contatto col pubblico, per esempio isolandole con transenne o barriere e/o appoggiandole ad una struttura solida. In ogni caso, occorre tenere le bombole e gli apparecchi a gas fuori dalla portata dei bambini.

Le bombole devono essere installate in posizione verticale, con la valvola in alto e non devono essere né inclinate né rovesciate.

Il piano di appoggio delle bombole deve essere di materiale compatto e incombustibile.

Le bombole, i regolatori di pressione ed i tubi flessibili devono essere installati in modo che la loro temperatura non possa innalzarsi oltre 50 °C per effetto di irraggiamento o per vicinanza a fonti di calore.

Le bombole non devono essere installate:

- a) in locali interrati o a livello più basso del suolo;
- b) in prossimità di materiali combustibili, apparecchiature elettriche che possano generare scintille (vedere norme CEI pertinenti);
- c) in prossimità di prese d'aria, condotti e aperture comunicanti con locali o vani interrati o posti a livello inferiore.

Bombole non allacciate, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito nell'area dedicata alla manifestazione.

Dal momento che il GPL in fase gas è più pesante dell'aria e tende a ristagnare nei vani infossati, le aperture di fogna e caditoie non provviste di sifone idraulico, se poste a ridotta distanza dalle bombole, devono essere chiuse con mezzi appropriati per il periodo di esercizio dell'installazione .

... omissis ...

5. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLA SINGOLA

5.1 Modalità di installazione

Una bombola può essere collegata ad un apparecchio utilizzatore in uno dei due modi seguenti:

- a) direttamente, cioè con regolatore di pressione montato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso all'attacco portagomma dell'apparecchio utilizzatore;
- b) tramite impianto fisso, cioè con regolatore di pressione installato sulla valvola della bombola e con tubo flessibile che collega il regolatore stesso al raccordo portagomma posto all'inizio dell'impianto fisso. L'impianto fisso, a sua volta, è collegato all'apparecchio o agli apparecchi utilizzatori direttamente o mediante tubo flessibile. I tubi flessibili e i portagomma (lato bombola e lato impianto fisso) devono essere visibili e ispezionabili.

5.2 Montaggio del regolatore di pressione e del tubo flessibile

5.2.1 Il regolatore di pressione per bombola deve essere adatto a fornire la portata e la pressione adeguata per alimentare l'apparecchio o gli apparecchi collegati.

5.2.2 Quando il collegamento fra valvola e regolatore è di tipo ad innesto rapido, gli attacchi di valvola e regolatore da connettere e la relativa guarnizione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

... omissis ...

6. INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI BOMBOLE FRA LORO COLLEGATE

6.1 Generalità

6.1.1 Al fine di assicurare la corretta erogazione del gas e la continuità di alimentazione degli apparecchi collegati, la capacità complessiva delle bombole installate deve essere commisurata agli effettivi consumi dell'utenza, sia in termini di portata oraria, sia in termini di autonomia.

6.1.2 Ogni installazione può essere composta da un numero di bombole fino a quattro, per una capacità complessiva non maggiore di 125 kg4).

Nota: In pratica l'installazione può essere composta, al massimo, da quattro bombole di capacità singola fino a 30 kg, oppure da due bombole da 62 kg.

6.1.3 Ogni installazione può servire una o più utenze indipendenti, ciascuna composta da uno o più apparecchi di utilizzo.

Le bombole costituenti l'installazione possono essere suddivise in due sezioni (l'una in servizio e l'altra di riserva), collegate per mezzo di manichette:

- ad una condotta comune ed al gruppo di regolazione (centralina senza inversore);
- oppure a due collettori separati che alimentano un inversore posto a monte del gruppo di regolazione (centralina con inversore automatico o manuale).

6.2 Modalità di installazione

6.2.1 Le bombole fra loro collegate, il gruppo di regolazione e le manichette per il collegamento delle bombole al gruppo di regolazione, devono essere installati all'esterno dei locali in uno dei modi seguenti:

- all'aperto, in posizione protetta;
- in alloggiamento esterno.

6.2.2 Le bombole non devono essere installate:

- a distanza minore di 1 m da materiali combustibili, impianti elettrici, prese d'aria, aperture comunicanti con locali o vani posti a livello inferiore; prese d'aria, porte e porte finestre a livello del piano di appoggio dei bidoni;
- a distanza minore di 2 m da caditoie non dotate di sifone idraulico;
- a distanza minore di 3 m da altra installazione.

La distanza può essere ridotta fino alla metà mediante interposizione di schermo in materiale non infiammabile fra le due installazioni.

6.3 Collocazione all'aperto

6.3.1 Le bombole, le manichette e il gruppo di regolazione possono essere installati, nel rispetto dei requisiti comuni a tutte le tipologie di installazioni di cui al punto 4.2, in una posizione esterna, anche in adiacenza a parete esterna delimitante i luoghi serviti.

6.4 Collocazione in alloggiamento

6.4.1 L'alloggiamento deve essere tale da consentire l'agevole installazione e sostituzione di ogni bombola, nonché l'agevole accesso alle valvole, ai rubinetti e alle altre attrezzature per consentire le manovre di apertura, chiusura e regolazione.

6.4.2 L'alloggiamento può essere costituito da:

- un armadio, fissato in adiacenza a parete esterna;
- una nicchia a muro, accessibile dall'esterno.

6.4.3 L'alloggiamento deve:

- avere volume interno almeno pari a 1,5 volte il volume occupato dalle bombole da installare e non essere adibito a ricovero di materiali estranei all'installazione;
- essere dotato di aperture di aerazione permanenti di superficie complessiva libera non minore del 20% della superficie in pianta, direttamente comunicanti con l'esterno, distribuite in alto e in basso, queste ultime a quota prossima a quella del pavimento per evitare formazioni di sacche di gas;
- essere realizzato con materiale incombustibile e avere portella/e o elementi mobili di accesso di materiale incombustibile, chiudibile con chiave;
- contenere al suo interno la centralina e la parte iniziale dell'impianto fisso.

6.4.4 Nel caso di nicchia, le pareti, salvo quella prospiciente l'esterno, devono essere a tenuta.

6.4.5 In caso di attraversamento di muri, le tubazioni devono essere protette con guaina passante impermeabile al gas. L'intercapedine fra tubo guaina e tubo gas deve essere sigillata con materiali adatti in corrispondenza della parte interna del luogo servito.

6.5 Gruppo di regolazione

6.5.1 Il gruppo di regolazione deve essere conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013, con pressione di uscita dal gruppo di regolazione adeguata agli apparecchi da alimentare.

Nota: In Italia la pressione di alimentazione degli apparecchi a GPL per uso civile è generalmente di 29 mbar.

Il gruppo di regolazione deve essere dimensionato in modo da fornire una portata sufficiente ad alimentare le apparecchiature installate quando esse funzionino contemporaneamente alla portata massima. La portata non deve essere minore di 3 kg/h e maggiore di 5 kg/h.

I regolatori con portata garantita maggiore o uguale di 3 kg/h devono essere protetti da un dispositivo di sicurezza in conformità a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Ai fini della sicurezza, gli elementi di regolazione e di inversione devono essere sempre posizionati ad una quota superiore rispetto alla presa di gas. Per la stessa ragione, le tubazioni in alta pressione devono avere andamento altimetrico tale da evitare ristagni di fase liquida in prossimità degli elementi di regolazione e di inversione.

6.5.2 Il gruppo di regolazione può effettuare la riduzione della pressione in un solo stadio, mediante un regolatore di pressione con portata garantita di 3 kg/h, oppure in due stadi, per portate maggiori di 3 kg/h, mediante un regolatore di primo stadio (o un inversore), generalmente regolato alla pressione di 1,5 bar (o, comunque, non maggiore di 1,5 bar), ed un regolatore finale della pressione.

6.5.3 L'inversore manuale può essere collegato direttamente ad eventuali centraline, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.4 Quando il gruppo di regolazione comprende un inversore automatico, avente lo scopo di consentire automaticamente il prelievo alternato del gas da due bombole o da due coppie di bombole, deve essere chiaramente individuabile la sezione in esercizio.

L'inversore automatico può essere collegato direttamente ad eventuali collettori di bombole, senza interposizione di tubazioni di collegamento.

6.5.5 Il gruppo di regolazione deve essere collegato alle bombole mediante manichette conformi a quanto indicato nel punto 6.7, o tramite tubi di rame ricotto avente caratteristiche tali da evitare sollecitazioni meccaniche nel punto di giunzione con la bombola.

6.6 Componenti del gruppo di regolazione

6.6.1 Generalità

I componenti del gruppo di regolazione devono essere installati e supportati in modo da evitare sollecitazioni meccaniche per trazione, torsione o effetto termico.

Il gruppo di regolazione deve essere fissato a parete in muratura, oppure montato su supporto metallico fissato stabilmente al suolo.

La perdita di carico ammissibile dall'uscita della bombola all'inversore automatico o al regolatore deve essere non maggiore di 20 mbar alla pressione di 0,3 bar per una portata di 2 kg/h.

6.6.2 Centralina

Nel caso di più bombole fra loro collegate, la centralina assicura che esse siano sezionabili separatamente e impedisce il ritorno di gas alla bombola.

Gli organi di manovra devono riportare chiaramente il verso di apertura e chiusura.

I componenti della centralina devono essere conformi alle specifiche norme applicabili.

6.6.3 Inversori e regolatori

Gli inversori ed i regolatori di pressione devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013.

Nota: La connessione d'entrata per gli inversori (automatici e manuali) è realizzata con raccordo maschio filettato 20 x 1,814 sinistro, mentre per i regolatori la connessione è realizzata con dado a girello tipo G1 "Raccordo filettato femmina 20 x 1,814 sinistro".

6.7 Manichette

6.7.1 La lunghezza delle manichette deve essere tale da consentire la loro agevole connessione. La loro lunghezza non deve comunque essere maggiore di 1 m.

Le connessioni devono essere conformi a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 del tipo G1.

6.7.2 Le manichette devono essere garantite e collaudate dal fabbricante per l'uso con GPL per pressione di esercizio di 20 bar e temperatura di esercizio nel campo da 30°C a 60°C. Esse non devono avere giunzioni intermedie.

6.7.3 Quando le bombole sono dotate di valvola automatica, tra questa e la manichetta deve essere interposto un adattatore conforme a UNI EN 16129 + Errata Corrige: 2013 con raccordo di uscita G1.

6.8 Collaudi e controlli delle manichette e del gruppo di regolazione

6.8.1 La centralina, assemblata al gruppo di regolazione, e collaudata in fabbrica con pressione pari a 1,5 volte la pressione massima di esercizio. Se l'assemblaggio viene eseguito in loco, il gruppo deve essere collaudato in loco, dopo l'installazione.

6.8.2 Le manichette devono essere controllate periodicamente secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori, verificando comunque che:

- non si evidenzino tagli, screpolature o altri segni di deterioramento lungo la manichetta, né danni ai raccordi di estremità;
- mantengano la originale flessibilità e il materiale non risulti né indurito né plastico.

6.8.3 Le manichette devono essere sostituite con altre nuove in caso si riscontrino anomalie o danneggiamenti e, in ogni caso, ad intervalli non maggiori di 5 anni.

6.8.4 Il gruppo di regolazione e i vari componenti che lo costituiscono devono essere periodicamente controllati e sottoposti a manutenzione secondo le raccomandazioni fornite dai costruttori.

6.9 Precauzioni generali per la prima installazione e la sostituzione delle bombole

6.9.1 Ogni operazione deve avvenire in assenza di possibili fonti di accensione (apparecchi elettrici funzionanti, relais elettrici funzionanti, frigoriferi, motori in funzione, macchine in movimento, fuochi, ecc.).

Durante tutta la durata dell'operazione d'installazione o di sostituzione non devono essere azionati interruttori e/o commutatori elettrici, compresi i telefoni cellulari.

6.9.2 In presenza di una dispersione da una bombola, deve essere evitata ogni azione che possa provocarne l'accensione. Se non è possibile contenere la dispersione devono essere adottati i comportamenti previsti nel punto 8 del rapporto tecnico UNI TR 11426 e al paragrafo Q) del presente documento.

Parte 2[^]

**Indicazione degli ambiti
preclusi all'esercizio dei
giochi leciti d'azzardo**

Indicazione luoghi sensibili

La **L.R. n. 8/2013**, data la particolare ampiezza della nozione di “**pubblico esercizio**” contenuta nella disposizione dell’art. 86 del TULPS, ritiene che rientrino senz’altro nella predetta nozione anche le attività di intrattenimento espletate all’interno di sale giochi: il connotato tipizzante di un pubblico esercizio è la fruibilità delle prestazioni ivi erogate da parte della collettività indifferenziata, i cui componenti sono tutti ammessi ad avvalersi, a richiesta, delle prestazioni stesse. Le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica e di svago, non configurano, seguendo l’elencazione contenuta nell’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000, quali esercizi commerciali (non essendo la vendita l’attività principale praticata), né come servizi pubblici, bensì, appunto, come pubblici esercizi.

Per detta ragione sono state apportate modifiche agli artt. 4 e 150 della L.R. 6/2010 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere) i quali nel loro insieme dispongono che il Comune, al fine di uniformare la programmazione della componente economica-commerciale correlata al P.G.T., osserva i criteri qualitativi emanati dalla Giunta Regionale per l’insediamento delle attività commerciali, comprese quelle che somministrano alimenti e bevande e che sono autorizzate all’installazione di apparecchi per il gioco lecito anche d’azzardo o che sono destinate a sala da gioco, nonché quelle che vendono direttamente, in locali adiacenti a quelli di produzione, gli alimenti di propria produzione per il consumo immediato.

Sostanzialmente viene disposto che i Comuni nella componente economica-commerciale del P.G.T. devono indicare le zone da sottoporre a tutela, tenendo conto delle caratteristiche urbanistiche e di destinazione d’uso dei locali, dei fattori di mobilità, traffico, inquinamento acustico e ambientale, aree verdi, parcheggi, nonché delle caratteristiche qualitative degli insediamenti, dell’armonica integrazione con le altre attività economiche, con le aree residenziali interessate e del corretto utilizzo degli spazi pubblici o di uso pubblico, nonché prevedere disposizioni afferenti l’insediamento di locali destinati a sala da gioco o all’installazione di apparecchi per il gioco lecito d’azzardo, tenuto conto della presenza di **istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, asili nido d’infanzia, luoghi di aggregazione giovanile e oratorio, parchi pubblici o altri luoghi di aggregazione.**

L’art. 5, comma 2, della stessa L.R. 8/2013, dispone che il comune può individuare altri luoghi sensibili, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 bis, della L.R. n. 12/2005 (Legge per il governo del territorio), in cui applicare la predetta programmazione tenendo, altresì, conto dell’impatto sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica. Detta individuazione deve riguardare gli ambiti del tessuto urbano consolidato e l’eventuale **esclusione insediativa** dei locali, che detengono apparecchi per il gioco d’azzardo lecito di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del TULPS, deve essere indicata nel piano delle regole del P.G.T..

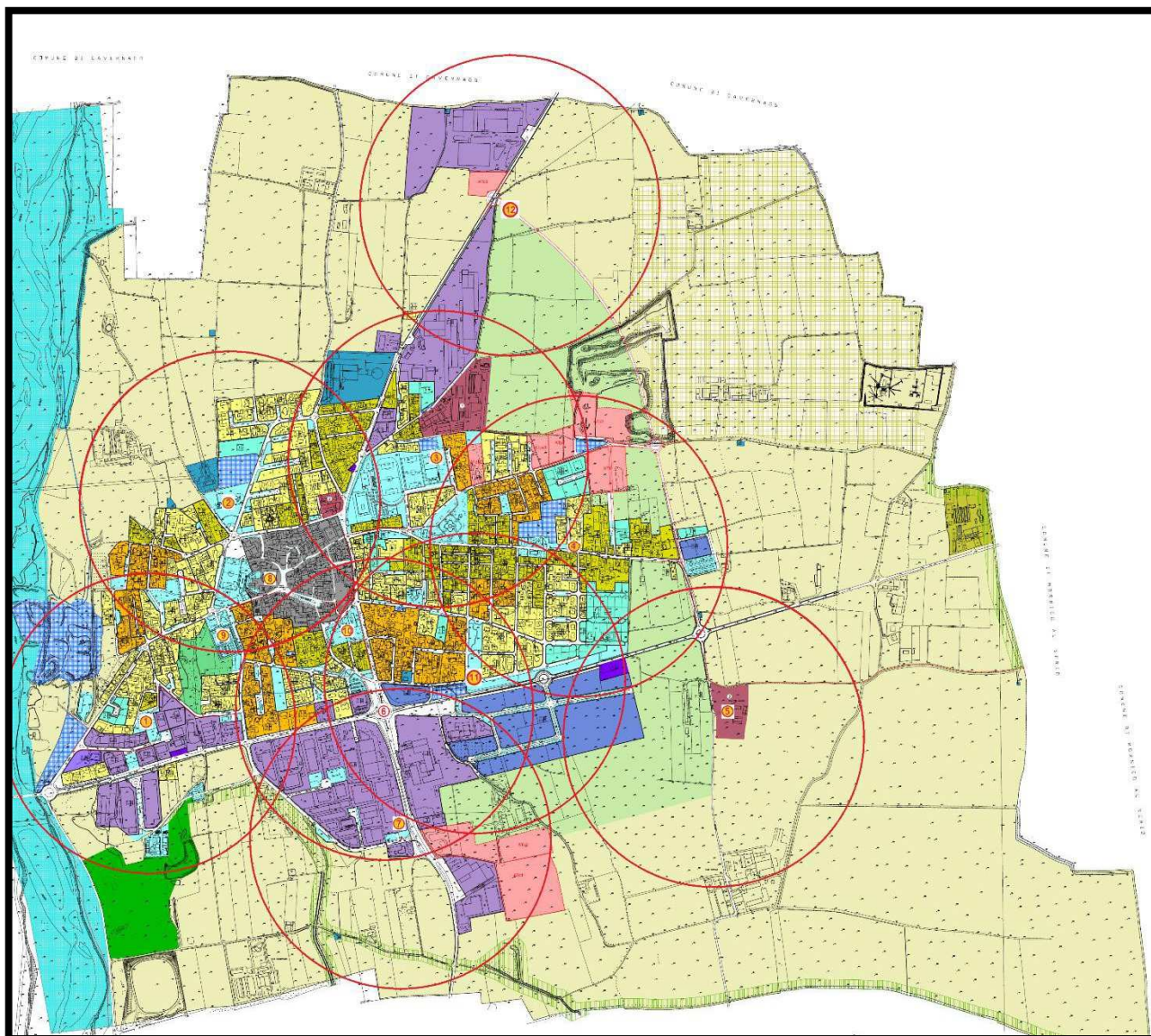
Le predette disposizioni legislative sono state recepite nel vigente TUR per il contrasto al fenomeno della Ludopatia derivante dalle forme di gioco lecito d’azzardo, e pertanto, di seguito, si indicano i luoghi sensibili dai quali è esclusa la possibilità di installare apparecchi e congegni elettronici per il gioco lecito d’azzardo di cui all’articolo 110, sesto comma, del TULPS per una distanza di 500 metri dai predetti punti.

Trattandosi di disposizione legislativa regionale, detta distanza non trova limitazione al confine territoriale del comune; pertanto, il limite distanziometrico dei luoghi sensibili viene condiviso anche con quelli presenti nei comuni contermini e viceversa.

La distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 m dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 m. dall’ingresso considerato come principale.

La disposizione limitativa trova applicazione in tutte le nuove collocazioni di sale scommesse e installazione di apparecchi elettronici per il gioco lecito d’azzardo di cui all’art. 110, commi 6 a) e b), del TULPS, effettuate dopo il 28 gennaio 2014, in qualsivoglia esercizio.

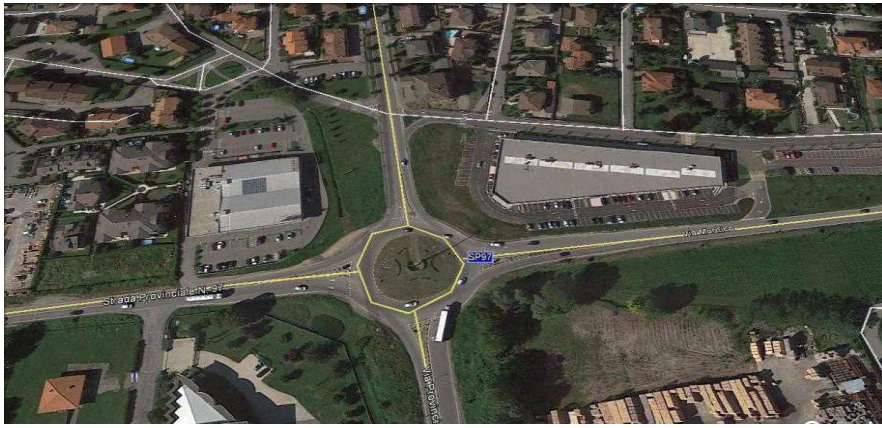
Premettendo l’esclusione insediativa nell’ambito del Parco Serio e in tutte le aree a destinazione agricola, di seguito si riporta l’indicazione cartografica e l’elenco dei punti sensibili interni all’abitato dai quali viene misurato il raggio di 500 m. di esclusione all’installazione degli apparecchi di cui al comma precedente.



Punto 1

Giardino Pubblico

	Punto 2 Area feste ex area mercato
	Punto 3 Centro sportivo
	Punto 4 Santuario apparizione
	Punto 5 GBM Trattamento e smaltimento rifiuti speciali e industriali Distanza imposta a tutela della salute pubblica



Punto 6

Verde pubblico e punto
aggregativo viabilistico e
commerciale



Punto 7

Verde pubblico viabilistico



Punto 8

Chiesa parrocchiale



Punto 9

Cimitero e giardino
pubblico



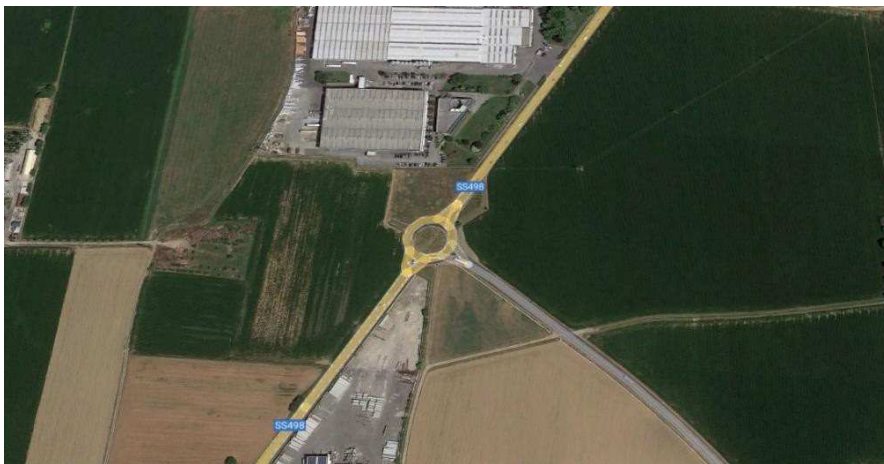
Punto 10

Scuole pubbliche



Punto 11

Area Parco Via degli Alpini



Punto 12

punto aggregativo
viabilistico prossimo
sviluppo insediativo
commerciale e servizi
pubblici